

Comunità energetiche

Un potenziale ancora da sfruttare



Indice

Paragrafo

01 - 16 | **Principali messaggi** 01

01 - 05 | Perché questo tema è importante

06 - 16 | Costatazioni e raccomandazioni della Corte

17 - 86 | **Le osservazioni della Corte in dettaglio** 02

17 - 41 | **L'obiettivo dell'UE ha stabilito un'ambizione, ma non è ben concepito, è carente in termini di sostegno e monitoraggio ed è improbabile che venga raggiunto**

17 - 23 | Le definizioni di comunità energetiche dell'UE generano confusione e non sono uniformemente utilizzate in metà dei paesi sottoposti ad audit

24 - 27 | Il contributo atteso dalle comunità energetiche alla produzione di energia rinnovabile è stato sovrastimato

28 - 34 | L'obiettivo dell'UE individua un'ambizione, ma è carente in termini di pertinenza, misurabilità e sostegno nazionale

35 - 41 | Il monitoraggio è insufficiente ed è improbabile che l'obiettivo dell'UE per il 2025 sia raggiunto

42 - 86 | **Gli Stati membri controllati non hanno posto in essere tutte le condizioni necessarie per lo sviluppo delle comunità energetiche**

42 - 45 | Il recepimento delle direttive dell'UE è incompleto

46 - 49 | Metà degli Stati membri sottoposti ad audit ha fornito la valutazione nazionale obbligatoria degli ostacoli

50 - 57 | Esistono orientamenti, ma sono spesso difficili da applicare senza l'aiuto di un esperto

58 - 66 | Lacune nel coinvolgimento dei cittadini e nell'inclusione delle famiglie vulnerabili

- 67 - 76 | Le comunità energetiche, in quanto produttori di energia rinnovabile, affrontano lunghe attese per la connessione alla rete
- 77 - 86 | Gli incentivi finanziari per le comunità energetiche consentono periodi di recupero dell'investimento in linea con l'ambizione della strategia dell'UE per l'energia solare

Allegati

Allegato I – L'audit

Allegato II – Comunità energetiche visitate

Allegato III – Risposte degli Stati membri alle raccomandazioni

Acronimi

Glossario

Risposte della Commissione

Cronologia

Team di audit

01

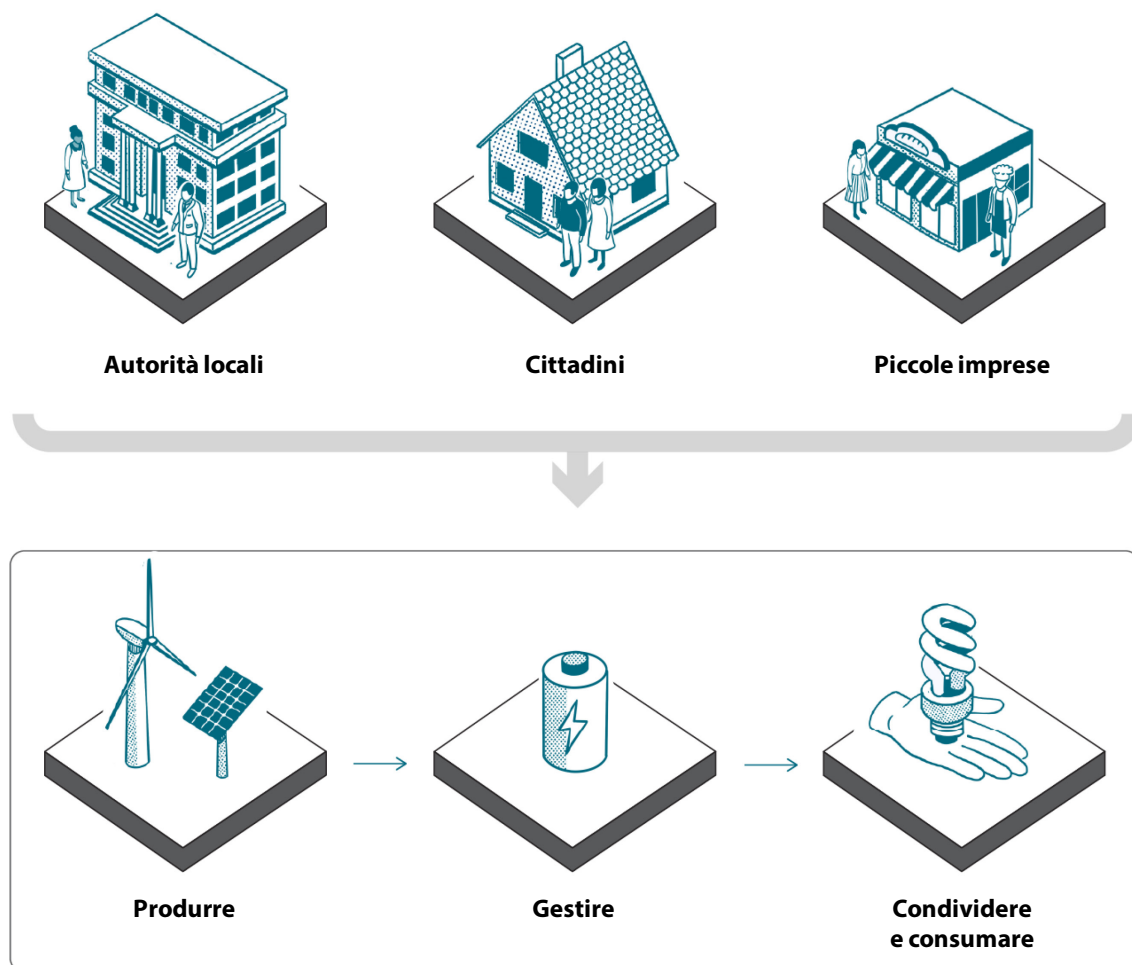
Principali messaggi

Perché questo tema è importante

- 01** Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nella strategia a lungo termine dell'UE per conseguire la neutralità energetica entro il 2050 e realizzare la transizione energetica dell'Unione. L'UE ha stabilito l'**obiettivo** per la quota di energie rinnovabili di almeno il 42,5 % entro il 2030 (**rispetto al 25,4 % nel 2024**). La Commissione ha **stimato** che, entro il 2050, metà dei cittadini dell'UE potrebbe produrre fino al 50 % delle energie rinnovabili dell'UE¹.
- 02** Le comunità energetiche sono soggetti giuridici attraverso i quali **i cittadini, le piccole imprese e le autorità locali possono produrre, gestire, condividere e consumare la propria energia** (cfr. **figura 1**). La Commissione ha introdotto le **definizioni giuridiche dell'UE per le comunità energetiche** nella **direttiva (UE) 2018/2001** sull'uso dell'energia da fonti rinnovabili (*Renewable Energy Directive – RED II*) e nella **direttiva (UE) 2019/944** relativa al mercato interno dell'energia elettrica (*Internal Market for Electricity Directive – IMED*). Nella **strategia dell'UE per l'energia solare** la Commissione ha fissato un obiettivo politico (denominato, nella presente relazione, "obiettivo dell'UE"). L'UE e gli Stati membri collaboreranno per creare **almeno una comunità energetica basata su fonti rinnovabili in ogni comune con più di 10 000 abitanti entro il 2025**. Nella **valutazione d'impatto della RED II del 2016**, la Commissione affermava che nell'UE, *entro il 2030, le comunità energetiche sarebbero potute arrivare a detenere più di 50 GW di energia eolica e più di 50 GW di energia solare, pari rispettivamente al 17 % e al 21 % della capacità installata*.

¹ Commissione europea, *In focus: Employment in EU's renewable energy sector*, 16 maggio 2022, consultata il 2 settembre 2025.

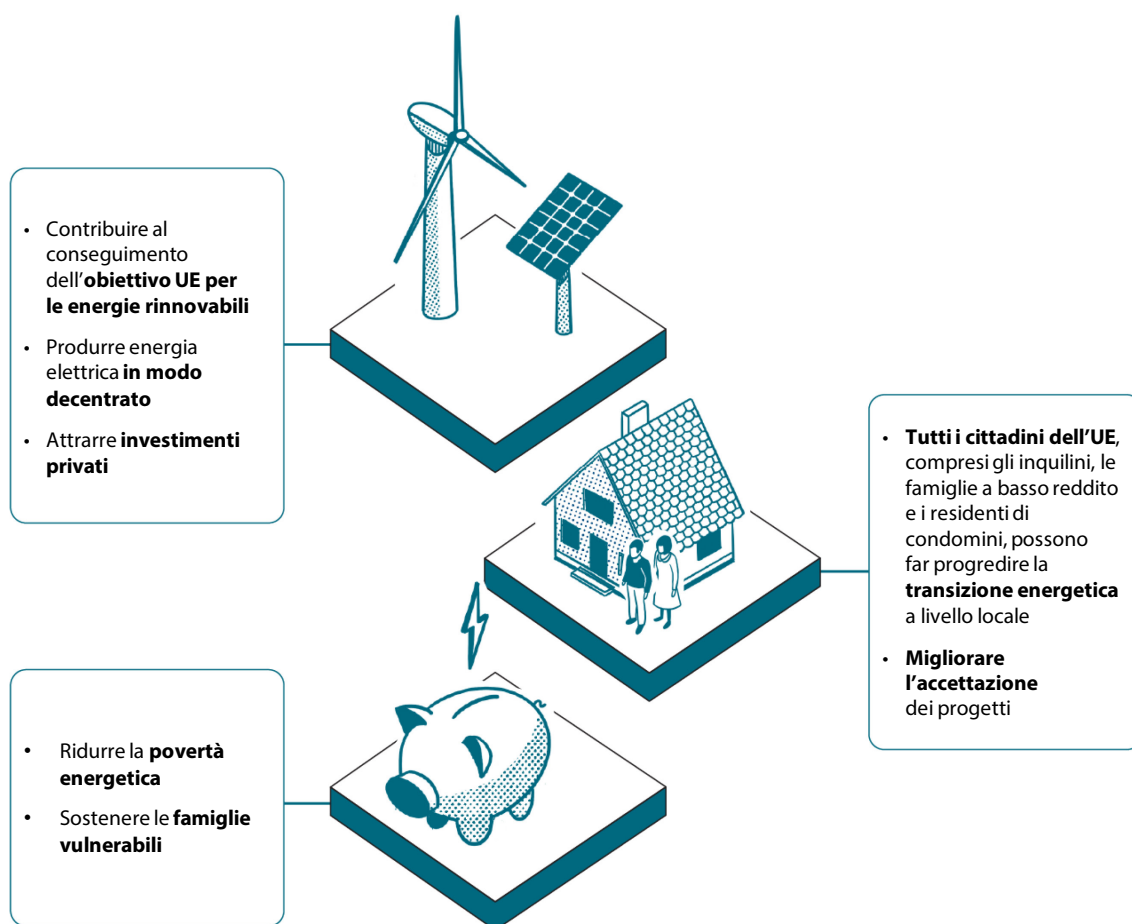
Figura 1 | Cos'è una comunità energetica?



Fonte: Corte dei conti europea.

03 Secondo la Commissione, le comunità energetiche potrebbero apportare diversi benefici (cfr. [figura 2](#)).

Figura 2 | Benefici attesi dalle comunità energetiche



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del [sito della Commissione](#).

04 La Corte ha svolto questo audit poiché i progetti di energia rinnovabile di cui sono titolari le comunità hanno il potenziale di **accelerare la transizione energetica**, rispondere alla **necessità di coinvolgere i cittadini** in questa transizione e renderla **economicamente accessibile a tutti** per rafforzare la dimensione sociale dell'Unione dell'energia. La Corte si attende che il proprio lavoro promuova lo sviluppo delle comunità energetiche nell'UE, presentando le principali sfide che queste si trovano ad affrontare, anticipando i potenziali rimedi e fornendo un contributo per la rifusione della direttiva sulle energie rinnovabili e per l'attuazione del futuro pacchetto sull'energia dei cittadini.

05 La Corte ha valutato se la Commissione e quattro Stati membri (**Paesi Bassi, Polonia, Italia e Romania**) abbiano conseguito l'obiettivo dell'UE e abbiano **sostenuto efficacemente le comunità energetiche** per ottenere i benefici attesi. Più specificamente, la Corte ha esaminato se la Commissione abbia definito opportunamente gli **obiettivi dell'UE**, approvati dagli Stati membri, nonché se tali obiettivi siano oggetto di adeguato monitoraggio e sulla buona strada per essere raggiunti. Ha inoltre verificato se la Commissione e gli Stati membri abbiano posto in essere le **condizioni idonee** per lo sviluppo delle comunità. Si rimanda all'**allegato I** per maggiori dettagli sull'estensione e l'approccio di audit e all'**allegato II** per un elenco delle comunità visitate dagli auditor della Corte.

Constatazioni e raccomandazioni della Corte

06 La Corte conclude che è improbabile che l'UE raggiunga l'obiettivo di avere almeno una comunità energetica basata su fonti rinnovabili in ogni comune con più di 10 000 abitanti entro il 2025 dato che, nel gennaio 2025, era arrivata solo al 27 % di tale obiettivo. Questo obiettivo indica un'ambizione, ma non indica quali sono i benefici attesi dalle comunità energetiche; inoltre non è stato formalmente approvato dagli Stati membri ed è oggetto di un monitoraggio insufficiente. Persino considerando il buon esempio fornito, in alcuni degli Stati membri selezionati ai fini del presente audit, dalle cooperative energetiche ben sviluppate, la Corte ha stimato inoltre che, entro il 2030, le comunità energetiche potrebbero arrivare a detenere il 4 % della capacità di produzione di energia solare ed eolica, ossia meno del 21 % e 17 % indicati dalla Commissione nella valutazione d'impatto della RED II. Inoltre, i governi non hanno creato tutte le condizioni necessarie per sostenere lo sviluppo delle comunità, in particolare non hanno affrontato gli aspetti normativi irrisolti e i ritardi delle connessioni alla rete, spesso causati dalla congestione della rete nelle ore di punta, a cui lo stoccaggio di energia potrebbe fornire soluzioni. Le risposte delle autorità nazionali alle raccomandazioni della Corte sono presentate nell'**allegato III**.

L'obiettivo dell'UE ha stabilito un'ambizione, ma non è ben concepito, è carente in termini di sostegno e monitoraggio ed è improbabile che venga raggiunto

- 07** La Corte ha riscontrato che le definizioni dell'UE di comunità energetiche rinnovabili e di comunità energetiche dei cittadini non sono chiare. Sebbene la Commissione abbia pubblicato orientamenti per chiarire queste definizioni, le autorità nazionali e i cittadini hanno sottolineato l'ambiguità e la confusione che esse generano. Due amministrazioni sulle quattro sottoposte ad audit utilizzano concetti di comunità energetiche non in linea con le definizioni stabilite dall'UE. Dall'analisi della Corte è inoltre emerso che diverse opzioni giuridiche consentono ai cittadini di costruire e gestire collettivamente impianti di energia rinnovabile, condividere l'energia prodotta o vendere quella in eccesso, ma la Commissione non ha emanato orientamenti per chiarire queste opzioni. Questa mancanza di chiarezza riguarda in particolare i condomini, che nel 2023 erano abitati dal 48 % della popolazione dell'UE, soprattutto se le associazioni di proprietari esistenti costituite per gestire gli edifici non possono fungere da strumento agile per costituire comunità energetiche (cfr. paragrafi [17-23](#)).



Raccomandazione 1

Chiarire come accedere alla produzione, condivisione e vendita di energia rinnovabile negli appartamenti

La Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti e migliori pratiche sulle forme giuridiche per coinvolgere i proprietari di appartamenti, direttamente o tramite associazioni di proprietari, nella produzione, condivisione e vendita di energia rinnovabile.

Termine di attuazione: dicembre 2026

- 08** La Corte conclude che le aspettative indicate nella [valutazione d'impatto della direttiva RED II effettuata dalla Commissione nel 2016](#) erano eccessivamente ottimistiche. Una previsione aggiornata per i **Paesi Bassi**, dove le cooperative energetiche sono già ben sviluppate, suggerisce che queste potrebbero detenere circa il 4 % della capacità di produzione di energia solare e di quella eolica entro il 2030, rispetto alle aspettative del 2016 secondo cui le comunità energetiche potrebbero detenere il 21 % della capacità di produzione di energia solare e il 17 % di quella eolica entro il 2030 (cfr. paragrafi [24-27](#)).

09 Sebbene la Commissione abbia stabilito l'obiettivo per le comunità energetiche dopo aver consultato i portatori di interessi, la Corte non ha reperito alcuna giustificazione di come tale obiettivo sia stato determinato. Inoltre, sebbene l'obiettivo stabilisca un'ambizione e sia specifico e temporalmente definito, è difficilmente misurabile e scarsamente pertinente (ad esempio, non indica la capacità di produzione di energia rinnovabile né il numero di cittadini coinvolti). Inoltre, la Commissione non ha analizzato se fosse raggiungibile. Metà degli Stati membri sottoposti ad audit (**Italia e Polonia**) ha incluso i target per le comunità energetiche nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC), ma questi non erano pienamente in linea con l'obiettivo dell'UE. La Commissione non ha raccomandato modifiche poiché, ai sensi del [diritto dell'UE](#), non è obbligatorio stabilire obiettivi nazionali. Il fatto che i piani degli Stati membri non riflettano l'obiettivo dell'UE indica un basso livello di coinvolgimento a livello nazionale e contribuisce al rischio che l'UE possa mancare il proprio obiettivo (cfr. paragrafi [28-34](#)).



Raccomandazione 2

Definire obiettivi SMART per le comunità energetiche e includerli nei piani nazionali per l'energia e il clima

- a) La Commissione dovrebbe, **sulla base di un'adeguata giustificazione**, definire **obiettivi SMART** relativi ai benefici attesi dalle comunità energetiche, come il numero di cittadini coinvolti o la capacità di produzione di energia rinnovabile delle comunità energetiche.
- b) Nella rifusione del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, la Commissione dovrebbe considerare di rendere obbligatorio **che i piani nazionali per l'energia e il clima includano obiettivi per le comunità energetiche** che siano in linea con le corrispondenti strategie e piani d'azione dell'UE.

Termine di attuazione: dicembre 2027

- 10** Nel 2024, la Commissione ha censito il numero di comunità energetiche utilizzando un inventario compilato su base *ad hoc* da consulenti. Questi dati non provengono però da registri nazionali delle comunità energetiche affidabili e coerenti. La Commissione ha fornito agli Stati membri alcuni orientamenti sulla registrazione delle comunità energetiche, ma questi non si concentravano a sufficienza sugli elementi chiave necessari per un monitoraggio a livello dell'UE. Inoltre, né la Commissione né gli Stati membri hanno monitorato o comunicato i progressi nel conseguimento dell'obiettivo dell'UE. Agli inizi del 2025, in base alle stime della Corte l'UE aveva conseguito circa il 27 % del proprio obiettivo, il che rendeva improbabile che questo fosse raggiunto entro tale anno. Tuttavia, la rapida crescita delle comunità in **Italia** e in **Polonia** nel periodo gennaio – giugno 2025 offre prospettive ottimistiche (cfr. paragrafi [35-41](#)).



Raccomandazione 3

Migliorare la registrazione e il monitoraggio delle comunità energetiche

La Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti migliorati diretti agli Stati membri su come registrare e monitorare le comunità energetiche.

Termine di attuazione: dicembre 2026

Gli Stati membri controllati non hanno posto in essere tutte le condizioni necessarie per lo sviluppo delle comunità energetiche

- 11** A quattro anni dalla scadenza dei termini per il recepimento, dei quattro Stati membri sottoposti ad audit solo l'**Italia** ha dimostrato di aver recepito tutti gli articoli sulle comunità energetiche di entrambe le direttive. La Commissione ha effettuato i controlli richiesti sul recepimento e ha dato seguito ai casi di mancato recepimento inviando lettere di costituzione in mora e esprimendo pareri motivati. Tuttavia, non ha rinviato i restanti casi di mancato recepimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. paragrafi [42-45](#)).
- 12** Solo **Polonia** e **Paesi Bassi** hanno pubblicato la valutazione nazionale degli ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili richiesta dalla RED II. In assenza di tali valutazioni, gli interventi nazionali e dell'UE rischiano di essere inefficaci e di ritardare la crescita delle comunità (cfr. paragrafi [46-49](#)).



Raccomandazione 4

Riferire in merito agli ostacoli esistenti e al potenziale di sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili

Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica italiano e il ministero dell'Energia rumeno dovrebbero **eseguire una valutazione e riferire in merito agli ostacoli esistenti e al potenziale di sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili**.

Termine di attuazione: luglio 2027

- 13** Gli orientamenti della Commissione diretti agli Stati membri sono stati complessivamente efficaci. A livello nazionale, il sostegno alle comunità è strutturato, pratico e facilmente accessibile nei **Paesi Bassi**. In **Polonia, Italia e Romania**, le informazioni sono più frammentate o le istruzioni sono difficili da seguire senza l'assistenza di esperti, il che crea ostacoli per le comunità (cfr. paragrafi [50-57](#)).
- 14** Nessuno degli Stati membri sottoposti ad audit ha adottato disposizioni giuridiche specifiche per promuovere attivamente la partecipazione alle comunità energetiche da parte dei cittadini. Per quanto riguarda il sostegno alle famiglie vulnerabili, solo la **Romania** ha elaborato una legislazione specifica. Ciononostante, i **Paesi Bassi** hanno sviluppato incentivi per tutelare il ruolo dei cittadini e l'**Italia** lo ha fatto per le famiglie vulnerabili. La Commissione ha fornito orientamenti specifici sul coinvolgimento dei cittadini. Ha inoltre fornito orientamenti sul coinvolgimento delle famiglie vulnerabili, senza però aggiornarli successivamente e senza che i portatori di interesse incontrati dagli auditor della Corte ne fossero a conoscenza (cfr. paragrafi [58-66](#)).



Raccomandazione 5

Promuovere il ruolo dei cittadini e delle famiglie vulnerabili

- a) La Commissione dovrebbe aggiornare e diffondere orientamenti su come **coinvolgere le famiglie vulnerabili** nelle comunità energetiche e **incentivare** le comunità energetiche a farlo.
- b) Il ministero del Clima e dell'ambiente polacco, il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica italiano e il ministero dell'Energia rumeno dovrebbero elaborare disposizioni che **promuovano il ruolo dei cittadini** nelle comunità energetiche.

Termine di attuazione: dicembre 2026

- 15** La Corte ha rilevato che i ritardi e i rifiuti di connessione dovuti alla congestione della rete rallentano lo sviluppo delle comunità energetiche nei **Paesi Bassi** e in **Polonia**. I gestori della rete potrebbero accelerare le connessioni se le comunità energetiche fornissero servizi di flessibilità, come lo stoccaggio di energia, che potrebbero contribuire ad attenuare i picchi di consumo o di produzione. Le comunità energetiche potrebbero così consumare più energia elettrica prodotta localmente e alleviare così la congestione della rete. La Commissione ha intrapreso diverse iniziative per sostenere lo stoccaggio di energia, ma non specificamente per le comunità energetiche (cfr. paragrafi [67-76](#)).



Raccomandazione 6

Sostenere lo stoccaggio di energia

- a) Nel futuro pacchetto sull'energia dei cittadini, la Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a incentivare le comunità energetiche a **sviluppare soluzioni per lo stoccaggio di energia**.
- b) Il ministero del Clima e della Crescita verde dei Paesi Bassi e il ministero del Clima e dell'Ambiente della Polonia dovrebbero **fornire incentivi alle comunità energetiche affinché sviluppino lo stoccaggio di energia** (da solo o in combinazione con la produzione di energia rinnovabile) o altri **servizi di flessibilità**, per contribuire a ridurre la congestione della rete.

Termine di attuazione: a) dicembre 2026 e b) luglio 2027

16 Il sostegno pubblico nei **Paesi Bassi**, in **Polonia** e in **Italia** consente un recupero dell'investimento in un periodo in linea con le aspettative della Commissione (meno di 10 anni). La Corte ha riscontrato che il fondo di rotazione esistente nei Paesi Bassi per ridurre il rischio dei progetti in fase iniziale costituisce un modo efficace di utilizzare i fondi pubblici. In **Romania**, l'assenza di sovvenzioni ostacola la costituzione di comunità energetiche. In tutti e quattro gli Stati membri sottoposti ad audit, i membri della comunità non pagano i corrispondenti oneri di rete quando consumano l'energia elettrica da essi prodotta o condivisa, ma rimangono collegati alla rete per coprire i periodi in cui l'autoproduzione è insufficiente o non disponibile. Tuttavia, nessuno dei paesi sottoposti ad audit ha valutato formalmente in che modo gli oneri ridotti, l'autoconsumo e la condivisione dell'energia incidano sugli altri consumatori — una questione che suscita preoccupazione nei **Paesi Bassi**, dove esistono numerosi prosumatori e cooperative (cfr. paragrafi [77-86](#)).

Le osservazioni della Corte in dettaglio

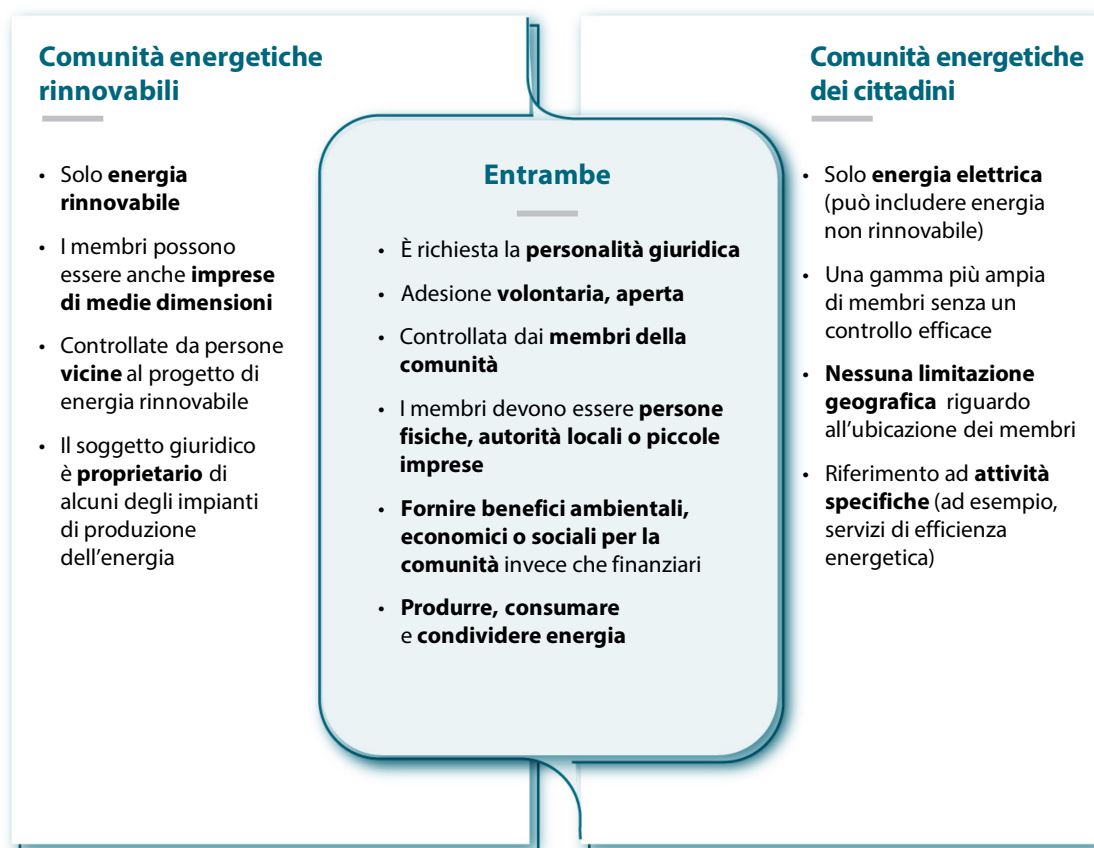
L'obiettivo dell'UE ha stabilito un'ambizione, ma non è ben concepito, è carente in termini di sostegno e monitoraggio ed è improbabile che venga raggiunto

Le definizioni di comunità energetiche dell'UE generano confusione e non sono uniformemente utilizzate in metà dei paesi sottoposti ad audit

- 17** La normativa dell'UE contiene due definizioni giuridiche di comunità energetiche: le **comunità di energia rinnovabile** nella RED II e le **comunità energetiche dei cittadini** nella IMED. Queste definizioni contengono i requisiti minimi per far sì che le comunità energetiche siano guidate dai cittadini, inclusive e finalizzate principalmente al conseguimento di obiettivi ambientali e sociali piuttosto che di un profitto. Gli Stati membri dovrebbero adottare concetti di comunità energetiche in linea con le suddette definizioni dell'UE. La Corte ha verificato se le definizioni dell'UE per le comunità energetiche fossero chiare e se fossero state utilizzate correttamente a livello nazionale.

18 Ha riscontrato che le definizioni giuridiche di comunità energetiche rinnovabili e di comunità energetiche dei cittadini a livello dell'UE non sono chiare: vi sono differenze per alcuni aspetti ma anche alcune sovrapposizioni. Ad esempio, le comunità energetiche rinnovabili possono produrre solo energia rinnovabile, mentre le comunità energetiche dei cittadini possono produrre anche energia elettrica non rinnovabile. Vi sono sovrapposizioni riguardanti la governance e le finalità (cfr. [figura 3](#)). Sebbene la Commissione abbia pubblicato orientamenti per chiarire le definizioni di comunità energetiche, le autorità nazionali e i portatori di interessi² hanno sottolineato l'ambiguità e la confusione che esse generano. Il [riquadro 1](#) riporta alcuni esempi di comunità energetiche.

Figura 3 | Comunità energetiche dei cittadini e comunità energetiche rinnovabili – principali differenze e principi comuni



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della [direttiva \(UE\) 2021/2001](#) e della [direttiva \(UE\) 2021/944](#).

² Cfr., ad esempio, [Q&A: What are “citizen” and “renewable” energy communities?](#), REScoop.eu, 2019; [Pacchetto energetico dei cittadini: coinvolgimento dei cittadini, comunità energetiche e prosumerismo](#), Comitato economico e sociale europeo, 2025, paragrafi 1.2 e 5.5.

Riquadro 1

Esempi di comunità energetiche

“La Buona Fonte” è una **comunità energetica rinnovabile italiana** fondata nel 2021. Ha installato un impianto fotovoltaico da 19 kW sul tetto di una scuola dismessa, che genera 20 MWh all’anno, un terzo dei quali è condiviso tra i 25 membri della comunità. Nel 2024, ha utilizzato 1 500 euro di entrate per progetti sociali, come arredo urbano e attività scolastiche.



Fondata nel 2014, la **cooperativa energetica olandese “Vrijstad Energie”** conta 375 membri e gestisce tetti e parchi solari (1,3 MW) e mulini a vento (6 MW). Fornisce inoltre informazioni al pubblico in merito alle energie rinnovabili e al risparmio energetico.



Pensilina fotovoltaica che genera energia elettrica da fonti rinnovabili e ricarica auto elettriche (© Amar Sjaauw En Wa)

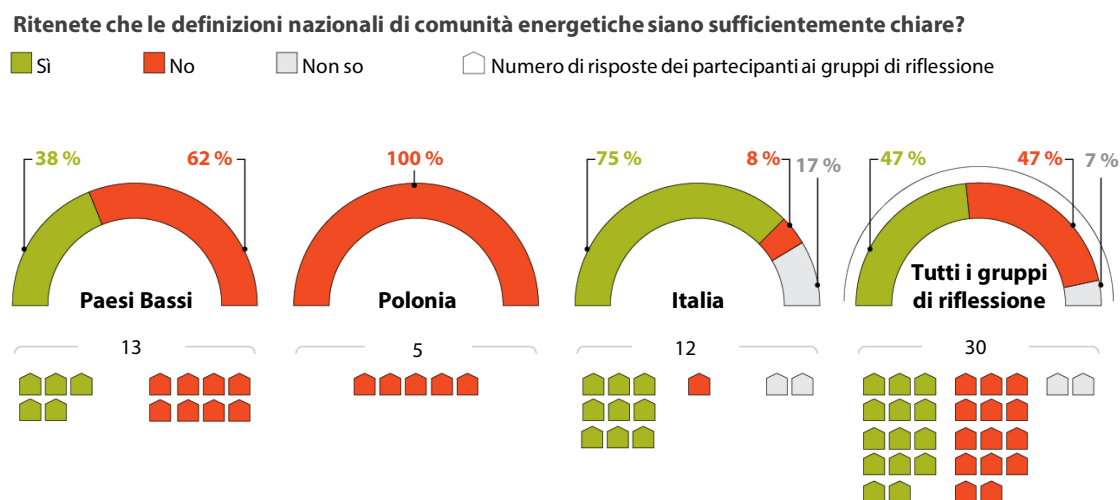


Membri della comunità di fronte ai loro mulini a vento

- 19** Due dei quattro Stati membri sottoposti ad audit utilizzano concetti di comunità energetiche che non sono in linea con le definizioni dell'UE. A luglio 2025, solo i **Paesi bassi** contavano le cooperative energetiche: organizzazioni i cui soci sono cittadini che producono, utilizzano e scambiano congiuntamente energia rinnovabile, ma che non sono basate sul quadro giuridico dell'UE. Nella nuova legislazione in vigore dal 2026, i Paesi bassi **hanno adottato** una definizione unica di comunità energetiche, che abbraccia sia le comunità energetiche rinnovabili che le comunità energetiche dei cittadini. La **Polonia ha recepito** entrambe le definizioni di comunità energetiche rinnovabili e di comunità energetiche dei cittadini come un unico concetto – “comunità energetiche dei cittadini” – in modo da evitare due definizioni di comunità energetiche con attività simili. La Polonia utilizza inoltre due concetti giuridici nazionali più vecchi, le **cooperative energetiche** e i **cluster energetici**, simili alle comunità energetiche ma non basati sul quadro giuridico dell'UE, oltre a strutture organizzative con uno status giuridico specifico³ (“prosumatori collettivi”, “prosumatori virtuali” e “inquilini prosumatori”).
- 20** Nella presente relazione, talvolta viene utilizzato, per semplificare, il termine “comunità” per fare riferimento collettivamente alle comunità energetiche dei quattro Stati membri sottoposti ad audit, includendo anche le cooperative dei Paesi Bassi e le cooperative e i cluster della Polonia, in quanto perseguono finalità simili anche se non corrispondono alle definizioni ufficiali dell'UE.
- 21** Nei gruppi di riflessione organizzati dalla Corte (cfr. **allegato I**), metà dei partecipanti ha giudicato poco chiare le definizioni nazionali di comunità energetiche (cfr. **figura 4**).

³ Life Loop, ConnectHeat, Comanage, Tandems, *Enabling frameworks for energy communities: a state of play*, Energy Cities, 2025, pag. 24.

Figura 4 | Metà dei rispondenti giudica poco chiare le definizioni nazionali di comunità energetiche



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei gruppi di riflessione.

- 22** Dall'analisi della Corte è emerso inoltre che le direttive dell'UE consentono ai cittadini di utilizzare modelli organizzativi alternativi per svolgere attività simili a quelle delle comunità energetiche rinnovabili e delle comunità energetiche dei cittadini, come l'autoconsumo collettivo, che differiscono però da queste ultime per quanto riguarda i requisiti di costituzione, la governance, le finalità e l'accesso ai benefici. Questa varietà offre flessibilità, ma può anche rendere difficile sostenere lo sviluppo delle comunità energetiche. Ciò vale in particolare per i condomini, che [nel 2023 accoglievano il 48 % della popolazione dell'UE](#), i cui residenti sono già organizzati collettivamente (cfr. [riquadro 2](#)). La Commissione non ha pubblicato orientamenti che chiariscano le diverse opzioni a disposizione dei proprietari di appartamenti – dal semplice autoconsumo collettivo a una comunità energetica vera e propria – per consentire scelte consapevoli e la partecipazione alle comunità energetiche. La Polonia e la Romania hanno dichiarato che tali orientamenti sarebbero utili.

Riquadro 2

Comunità energetiche nei condomini

I condomini [offrono grandi superfici per l'installazione di pannelli solari](#). La RED II consente ai proprietari di appartamenti di agire in qualità di “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”, per cui più consumatori situati “nello stesso edificio o condominio” possono organizzarsi per produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta. Gli Stati membri sono liberi di consentire tali aggregazioni senza la necessità di costituire un soggetto giuridico. Nei quattro Stati membri sottoposti ad audit, i proprietari di appartamenti possono organizzarsi collettivamente per:

- installare impianti a energia rinnovabile;
- condividere l'energia, utilizzando l'energia generata per le aree comuni per ridurre le bollette dei residenti o ridistribuendo l'energia generata – o i benefici generati dalla vendita di energia – tra i residenti;
- vendere l'energia generata.

Gli stessi consumatori possono andare oltre e intraprendere altre attività, oppure mettersi in contatto con altri edifici o piccole imprese creando una comunità energetica. In questo caso devono costituire un soggetto giuridico. Secondo la Commissione, non possono utilizzare l'associazione di proprietari esistente – la struttura giuridica per agire collettivamente e gestire aree comuni – per registrarsi come comunità energetica, in quanto l'adesione a tali associazioni è obbligatoria per legge. La creazione di una comunità energetica richiede invece l'adesione volontaria e aperta. Per cui, come nel caso dei proprietari di case, essi dovrebbero costituire invece un soggetto giuridico completamente nuovo e distinto. Per i proprietari di appartamenti, la necessità di creare un'altra struttura amministrativa che si aggiunga all'amministrazione degli edifici esistente può essere poco chiara e percepita come onerosa e ostacolare così la diffusione delle comunità energetiche.

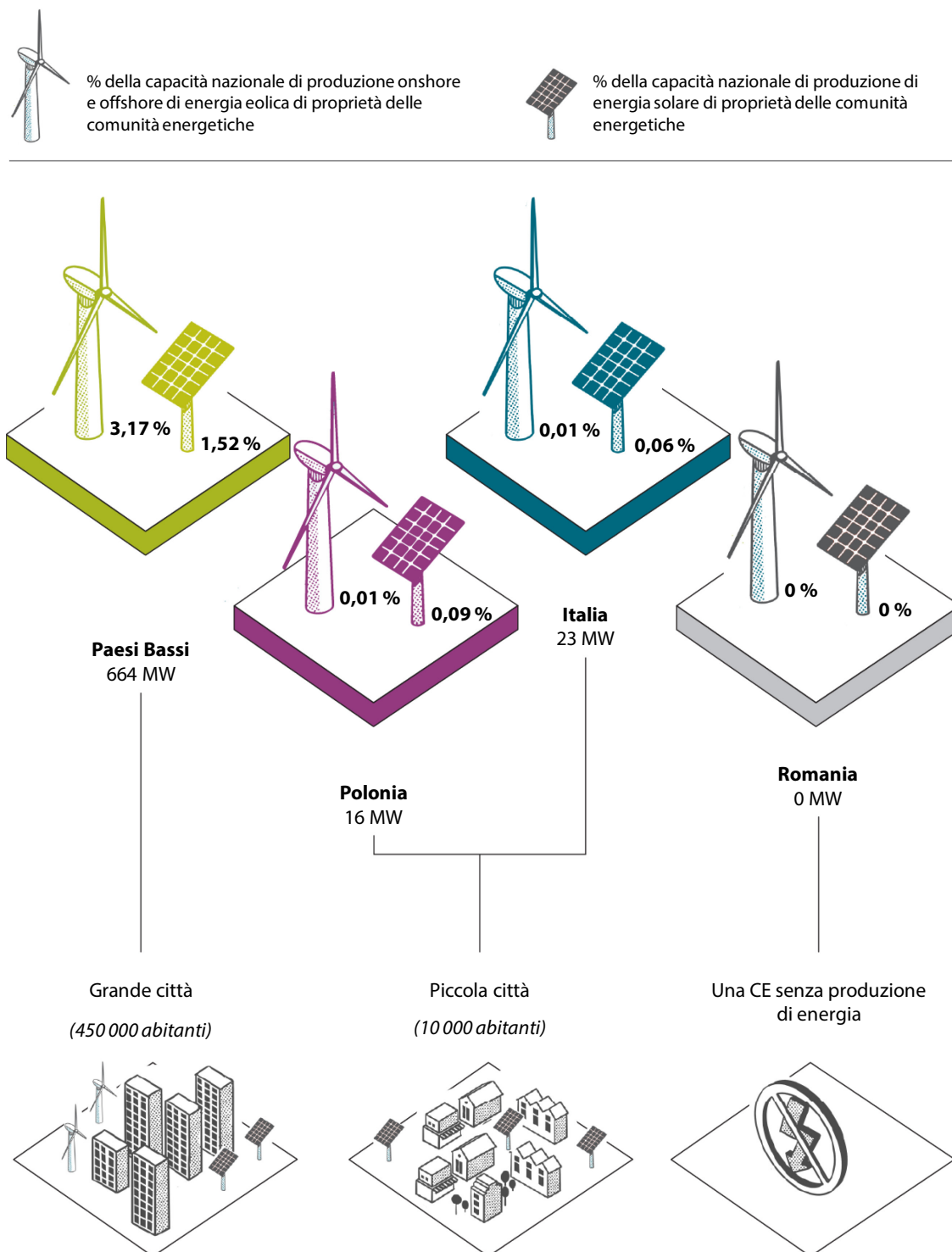
23 Le definizioni di comunità energetiche dell'UE poco chiare, l'uso incoerente di tali concetti in due Stati membri sottoposti ad audit e la scarsa chiarezza in merito ai vari modelli organizzativi con cui i cittadini possono costruire collettivamente impianti di energia rinnovabile, condividere l'energia prodotta o vendere l'energia elettrica in eccesso, rischiano di scoraggiare il coinvolgimento dei cittadini. Possono inoltre ritardare la creazione di comunità energetiche.

Il contributo atteso dalle comunità energetiche alla produzione di energia rinnovabile è stato sovrastimato

- 24** Nella [valutazione d'impatto della RED II del 2016](#), la Commissione, basandosi su uno [studio di un consulente](#), la CE Delft⁴, affermava che nell'UE, *entro il 2030, le comunità energetiche potrebbero arrivare a detenere più di 50 GW di energia eolica e più di 50 GW di energia solare, pari rispettivamente al 17 % e al 21 % della capacità installata*. Le aspettative della Commissione erano basate su un concetto ampio di comunità energetiche, dato che le definizioni delle direttive dell'UE non erano ancora state adottate. Nove anni dopo, la Corte ha verificato se tale stima fosse realistica.
- 25** La [figura 5](#) mostra la capacità di produzione di energia solare ed eolica nel 2024 delle comunità energetiche degli Stati membri sottoposti ad audit. In **Polonia e Italia**, nel gennaio 2025, le comunità energetiche contribuivano a circa lo 0,1 % della capacità di produzione di energia solare e allo 0,01 % della capacità di produzione di energia eolica. Il loro contributo era maggiore nei **Paesi Bassi** (1,5 % e 3,2 %). L'energia combinata di queste comunità potrebbe alimentare una grande città nei **Paesi Bassi** e una piccola città in **Polonia o Italia**. In **Romania**, l'unica comunità energetica non produce energia elettrica.

⁴ CE Delft, [The potential of energy citizens in the European Union](#), settembre 2016.

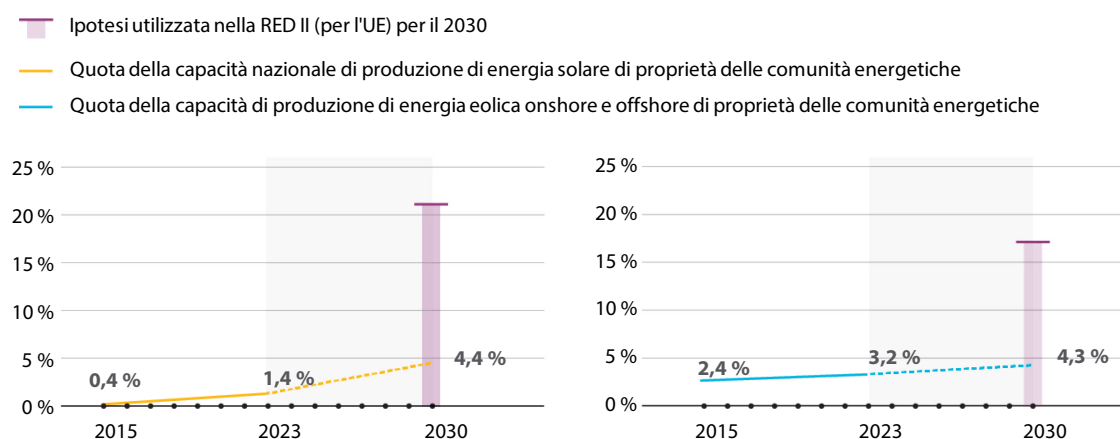
Figura 5 | Contributo delle comunità energetiche alla capacità di produzione di energia rinnovabile solare ed eolica negli Stati membri sottoposti ad audit (2024)



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati Eurostat, dell'Autorità di regolazione nazionale e del ministero del Clima e dell'Ambiente della Polonia, della [fondazione Hier](#) nei Paesi Bassi, del Gestore dei servizi energetici (GSE) in Italia e del ministero dell'Energia in Romania.

26 Nel 2024 CE Delft⁵ ha pubblicato quattro previsioni sul potenziale delle cooperative energetiche nei **Paesi Bassi** entro il 2030, utilizzando dati del 2023. Le cooperative energetiche dei Paesi Bassi sono ora ben sviluppate, il che rende una previsione più affidabile rispetto alla [valutazione d'impatto della Commissione del 2016](#). L'analisi della Corte (cfr. [figura 6](#)) mostra che le cooperative energetiche nei **Paesi Bassi** potrebbero contribuire a circa il **4,4 % della capacità di produzione di energia solare** e al **4,3 % della capacità di produzione di energia eolica** nel 2030, percentuali ben inferiori a quelle stimate nel 2016 (21 % e 17 %).

Figura 6 | Quota della capacità di produzione di energia rinnovabile detenuta dalle comunità energetiche nei Paesi Bassi



Nota: La Corte ha aggiustato l'analisi di CE Delft aggiungendo la capacità eolica nazionale offshore (che non era inclusa nel lavoro originario) e si è basata sul presupposto che le cooperative energetiche non fossero proprietarie di tali attivi a causa dei loro costi. Ha utilizzato inoltre lo scenario più realistico secondo CE Delft.

Fonte: Analisi della Corte dei conti europea, sulla base di *The potential of energy citizens in the European Union*, CE Delft, 2016; *Potential energy communities. Study into the potential of energy communities in the Netherlands*, CE Delft, 2024; *Electricity production capacities for renewables and wastes*, Eurostat, 2025; *Development Framework for Offshore Wind Energy* commissionato dal Consiglio dei ministri dei Paesi Bassi, 2022.

27 In sintesi, la Corte ritiene che il contributo atteso dalle comunità energetiche alla capacità di produzione di energia rinnovabile, come previsto nella [valutazione d'impatto della RED II del 2016](#), fosse eccessivamente ottimistico.

⁵ CE Delft, *Potential energy communities. Study into the potential of energy communities in the Netherlands*, ottobre 2024.

L'obiettivo dell'UE individua un'ambizione, ma è carente in termini di pertinenza, misurabilità e sostegno nazionale

- 28** La Commissione ha inserito un obiettivo per le comunità energetiche nella [strategia dell'UE per l'energia solare](#): *“L'UE e gli Stati membri collaboreranno per creare almeno una comunità energetica basata su fonti rinnovabili in ogni comune con più di 10 000 abitanti entro il 2025”*. Ha spiegato che tale obiettivo è il risultato di un processo politico iterativo. Ha tenuto conto dei pareri del Parlamento europeo⁶ e del [documento di sintesi](#) di REScoop.eu e Energy Cities⁷, entrambi ottenuti consultando le parti interessate per la strategia dell'UE per l'energia solare. La Corte non ha reperito alcuna giustificazione che spieghi come è stato determinato l'obiettivo dell'UE proposto dalla Commissione, né nella strategia dell'UE per l'energia solare, né nella valutazione d'impatto del 2016 né in qualsiasi altro documento pubblico o interno della Commissione.
- 29** La Corte ha valutato se questo obiettivo sia specifico, misurabile, raggiungibile, pertinente e temporalmente definito (SMART). Ritiene che l'obiettivo dell'UE fissi un'ambizione, mostrando che l'UE sostiene lo sviluppo delle comunità energetiche. L'obiettivo è anche **specifico** (numero di comunità energetiche basate su fonti rinnovabili) e **temporalmente definito** (entro il 2025).
- 30** Tuttavia, l'obiettivo è **difficile da misurare**: l'espressione “comunità energetiche basate su fonti rinnovabili” utilizzata nell'obiettivo non è in linea con le definizioni ufficiali dell'UE di comunità energetiche (cfr. paragrafo [18](#)). Secondo la Commissione, l'obiettivo comprende le comunità energetiche rinnovabili, ma anche le comunità energetiche dei cittadini che producono energia elettrica da fonti rinnovabili. Inoltre, non vi sono orientamenti che specifichino cosa dovrebbe includere l'obiettivo, ad esempio se esso abbracci diverse definizioni nazionali di comunità energetiche, come le cooperative energetiche nei **Paesi Bassi** e in **Polonia** (cfr. paragrafo [19](#)) o altre forme organizzative di autoconsumo collettivo.

⁶ Gruppo Verts/ALE, [Lettera alla presidente Von der Leyen](#), 2022, pagg. 2-3.

⁷ REScoop.EU e Energy Cities, [Position paper on Consultation on the EU solar strategy – common response](#), 2022.

31 Inoltre, la Commissione non ha analizzato se tale obiettivo fosse **raggiungibile**. La Corte ritiene inoltre che non sia **pertinente** per quanto riguarda i benefici attesi dalle comunità (cfr. [figura 2](#)). Ad esempio, non quantifica il numero di cittadini partecipanti né misura la capacità di produzione di energia rinnovabile. L'inclusione e il monitoraggio di entrambi gli aspetti metterebbero meglio in evidenza il contributo dei cittadini alla transizione energetica. Questi aspetti sono già stati esaminati nella valutazione d'impatto della Commissione e sono monitorati da alcuni Stati membri (cfr. [riquadro 3](#)). REScoop.eu⁸ ha inoltre indicato che l'attuale sistema di monitoraggio non fornisce approfondimenti sufficienti sul contributo delle comunità energetiche alla produzione di energia rinnovabile o alla responsabilizzazione dei cittadini nella transizione energetica.

Riquadro 3

Esempi di Stati membri che monitorano il numero di membri delle comunità e la capacità di produzione di energia rinnovabile

Nei **Paesi Bassi**, una fondazione cofinanziata dallo Stato, HIER, monitora il numero di membri delle comunità e la capacità di produzione di energia rinnovabile o effettua stime (sulla base del dato relativo all'anno precedente o di un numero forfettario basso).

In **Italia**, l'agenzia nazionale per la promozione delle energie rinnovabili (GSE) monitora, per ciascuna comunità, la capacità e il tipo di produzione, i dati personali dei membri, nonché altri dati quali la capacità di stoccaggio.

In **Polonia**, il Centro nazionale di sostegno all'agricoltura monitora il numero di membri di ciascuna comunità energetica nonché la capacità e il tipo di produzione.

Fonte: sito internet di Hier; sito internet del GSE; sito internet del Centro nazionale di sostegno all'agricoltura.

32 Il [regolamento sulla governance](#)⁹ stabilisce che gli Stati membri includano nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) *“se del caso, [...] traiettorie e obiettivi nazionali, compresi quelli [per le] comunità energetiche di energia rinnovabile [...]”*. La Corte ha verificato se le amministrazioni nazionali perseguissero l'obiettivo dell'UE integrandolo nei rispettivi PNEC.

⁸ REScoop.eu, [Response to the Commission's call for evidence on the Citizens Energy Package](#), settembre 2025, pag. 18.

⁹ [Regolamento \(UE\) 2018/1999](#) sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, allegato 1.

33 La Corte ha riscontrato che gli orientamenti della Commissione¹⁰ lasciavano alla discrezionalità delle autorità se inserire gli obiettivi per le comunità energetiche nei PNEC, in linea con la formulazione del regolamento. Di conseguenza, solo l'**Italia** e la **Polonia** hanno incluso i target per le comunità energetiche nei rispettivi piani (cfr. riquadro 4), ma questi non erano pienamente allineati all'obiettivo dell'UE. Le raccomandazioni della Commissione sulle proposte di PNEC non riguardavano l'assenza di obiettivi per le comunità energetiche nei casi in cui questi fossero mancanti o non allineati perché, in virtù del regolamento sulla governance, la definizione di obiettivi nazionali non è giuridicamente obbligatoria.

Riquadro 4

Target per le comunità energetiche in Italia e Polonia

Nel proprio PNEC, l'**Italia** faceva riferimento ad una misura del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) da 2,2 miliardi di euro relativa all'autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili nei comuni con meno di 5 000 abitanti, con l'obiettivo di sviluppare una capacità di energia rinnovabile di almeno 2 GW entro il 2026. Tuttavia, tale misura non è in linea con l'obiettivo dell'UE, che è rivolto ai comuni con più di 10 000 abitanti, e non stabilisce un target per il numero di comunità. Nel luglio 2025, l'**Italia** ha esteso questo obiettivo dell'RRF ai comuni con popolazione fino a 50 000 abitanti.

La **Polonia** ha stimato che potrebbe avere 300 comunità energetiche – un terzo degli 881 comuni polacchi con più di 10 000 abitanti – entro il 2030 – e non entro il 2025 come previsto dall'obiettivo dell'UE.

Fonte: Versione finale aggiornata del [PNEC italiano](#), giugno 2024; progetto aggiornato di [PNEC della Polonia](#), marzo 2024 (la versione finale aggiornata del PNEC non è stata pubblicata).

¹⁰ Commissione europea, [Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030](#), 2022; modello annotato fornito nell'allegato I (parte I, sezione A) del regolamento sulla governance per la preparazione degli PNEC aggiornati.

34 Complessivamente, sebbene la Commissione abbia definito l'obiettivo dell'UE per le comunità energetiche sulla base di una consultazione dei portatori di interessi, la Corte non ha trovato alcuna giustificazione che indichi in che modo tale obiettivo sia stato determinato. Sebbene l'obiettivo stabilisca un'ambizione e sia specifico e temporalmente definito, non è del tutto pertinente, è difficile da misurare e la Commissione non ha analizzato se fosse raggiungibile. Inoltre, i piani degli Stati membri non recepiscono pienamente l'obiettivo dell'UE nei rispettivi PNEC, indicativo di un ridotto coinvolgimento nazionale. Tali limitazioni rischiano di compromettere l'efficacia della politica dell'UE.

Il monitoraggio è insufficiente ed è improbabile che l'obiettivo dell'UE per il 2025 sia raggiunto

35 La Corte ha valutato se la Commissione avesse istituito un sistema di monitoraggio, basato su dati affidabili e coerenti, per seguire i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo dell'UE, in linea con l'impegno della Commissione¹¹ a *“far[e] il punto ogni anno [...] sui progressi compiuti nell'attuazione dell'iniziativa”*. La Corte ha inoltre verificato se avesse riferito in merito ai progressi compiuti rispetto a tale obiettivo.

36 La Corte ha riscontrato che, nel 2024, la Commissione aveva fatto affidamento su un inventario *ad hoc* delle comunità energetiche compilato da un contraente per monitorare il numero di comunità energetiche. Tale inventario include comunità non istituite sulla base delle definizioni dell'UE, come le circa 700 cooperative energetiche nei **Paesi Bassi** (cfr. paragrafo 19), e concetti organizzativi di autoconsumo collettivo, ad esempio in **Polonia**. Inoltre, non indica quali comunità siano “basate su fonti rinnovabili”. La Commissione è consapevole di queste incongruenze e ha in programma di correggere l'inventario attraverso il [polo di consulenza energetica per i cittadini](#), un'iniziativa UE che fornisce assistenza tecnica ai cittadini e ai portatori di interessi locali, come le comunità energetiche. La Commissione non aveva abbinato i dati delle comunità energetiche con quelli della popolazione dei comuni in cui erano ubicate, al fine di monitorare i progressi compiuti nel conseguimento dell'obiettivo dell'UE. Prevede di farlo nel 2026, dopo il termine ultimo fissato per tale obiettivo. A dicembre 2025, la Commissione non aveva pubblicato alcuna relazione sui progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo dell'UE.

¹¹ Commissione europea, [Strategia dell'UE per l'energia solare](#), COM(2022) 221 final.

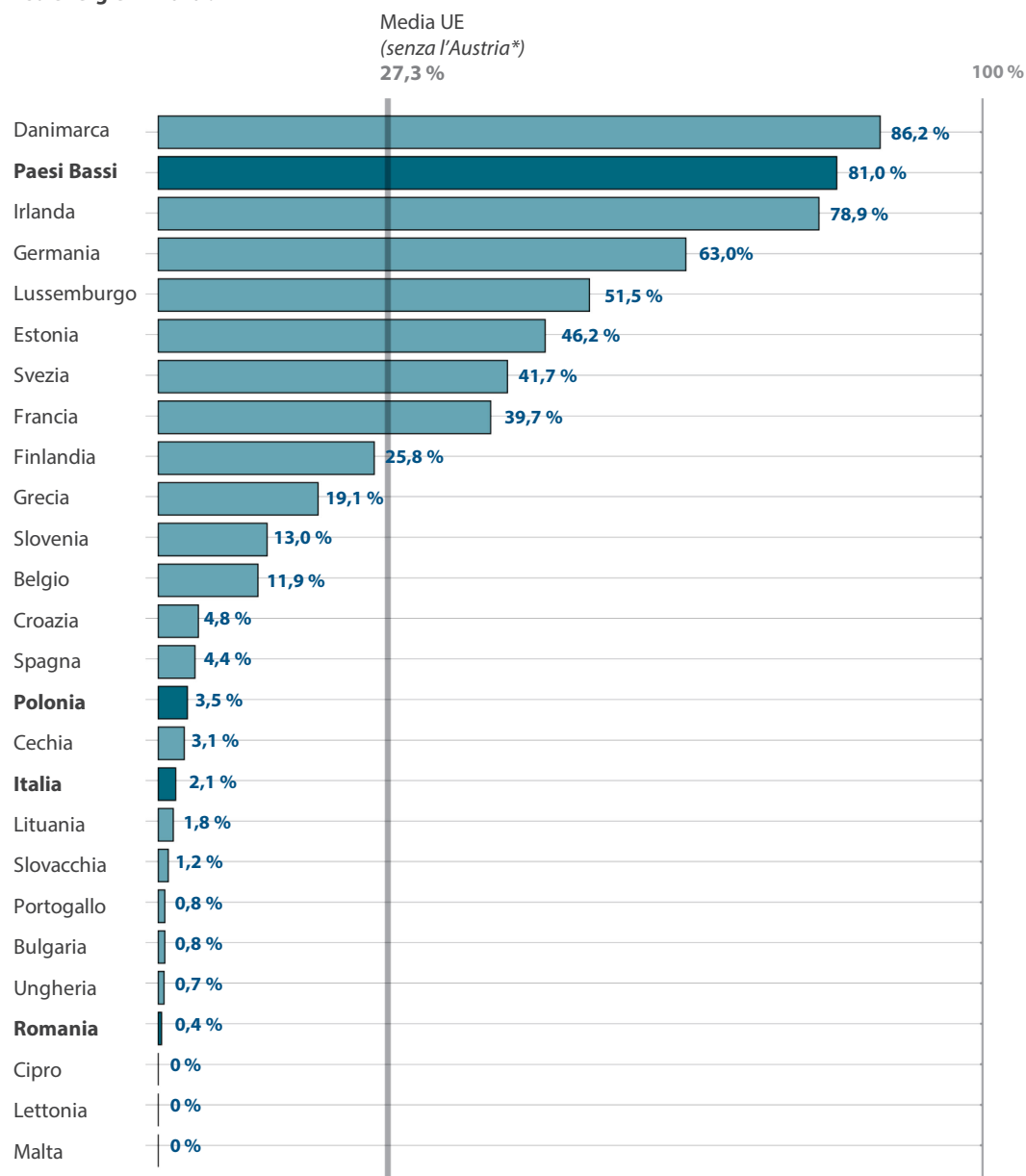
- 37** La Corte ha osservato che nessuno degli Stati membri controllati monitora i progressi compiuti a livello nazionale verso il conseguimento dell'obiettivo dell'UE abbinando comunità energetiche e comuni. La **Polonia** e l'**Italia** tengono un registro, verificano che le comunità soddisfino i requisiti giuridici nazionali e aggiornano il registro settimanalmente o annualmente. Nei **Paesi Bassi**, [HIER¹²](#) aggiorna annualmente un inventario delle cooperative energetiche, verificandone lo statuto e lo stato di attività. La **Romania** non ha istituito alcun sistema per registrare o fare un inventario delle comunità. Inoltre, né i **Paesi Bassi** né la **Polonia** hanno emanato orientamenti che chiariscano se le cooperative istituite non in base alle definizioni dell'UE, vadano registrate allo stesso modo (cfr. paragrafo [30](#)). Anche se la Commissione ha fornito agli Stati membri alcuni orientamenti¹³ sulla registrazione delle comunità energetiche, questi non si concentravano a sufficienza sugli elementi chiave necessari per un monitoraggio a livello dell'UE (ad esempio, se le comunità energetiche fossero basate su fonti rinnovabili).
- 38** La mancanza di un monitoraggio sistematico basato su dati attendibili e coerenti non consente alle autorità nazionali e dell'UE di valutare i progressi compiuti nel conseguimento dell'obiettivo dell'UE, adottare azioni correttive nel caso si presuma che l'obiettivo non verrà raggiunto ed adeguare le proprie politiche di conseguenza.
- 39** La Corte ha verificato che l'UE fosse sulla buona strada per conseguire il proprio obiettivo all'inizio del 2025. Gli auditor della Corte hanno esaminato l'inventario trasmesso alla Commissione nel novembre 2024, che riguardava tutti gli Stati membri. Pur presentando alcuni limiti (cfr. paragrafo [36](#)), a giudizio della Corte esso è il miglior inventario delle comunità attualmente disponibile. Gli auditor lo hanno aggiornato sulla base dei dati raccolti presso i paesi sottoposti ad audit nel marzo 2025. Infine, hanno mappato le comunità ubicate in comuni con più di 10 000 abitanti al fine di valutare i progressi nel conseguimento dell'obiettivo dell'UE.
- 40** Come mostra la [figura 7](#), la Danimarca, i **Paesi Bassi** e l'Irlanda hanno realizzato buoni progressi in tale direzione. Altri paesi sono meno avanzati: ad esempio, in meno del 10 % dei comuni con più di 10 000 abitanti in **Polonia**, **Italia** e **Romania** esisteva una comunità energetica. In media, l'UE aveva raggiunto il 27 % circa del proprio obiettivo.

¹² HIER, *Lokale Energie Monitor*, 2024.

¹³ Cfr., ad esempio, Commissione europea, *A roadmap to developing a policy and legal framework that enables the development of energy communities*, pag. 40-44.

Figura 7 | Progressi nel conseguimento dell'obiettivo enunciato nella strategia dell'UE per l'energia solare

Percentuale dei comuni con più di 10 000 abitanti con almeno una comunità energetica basata su energie rinnovabili

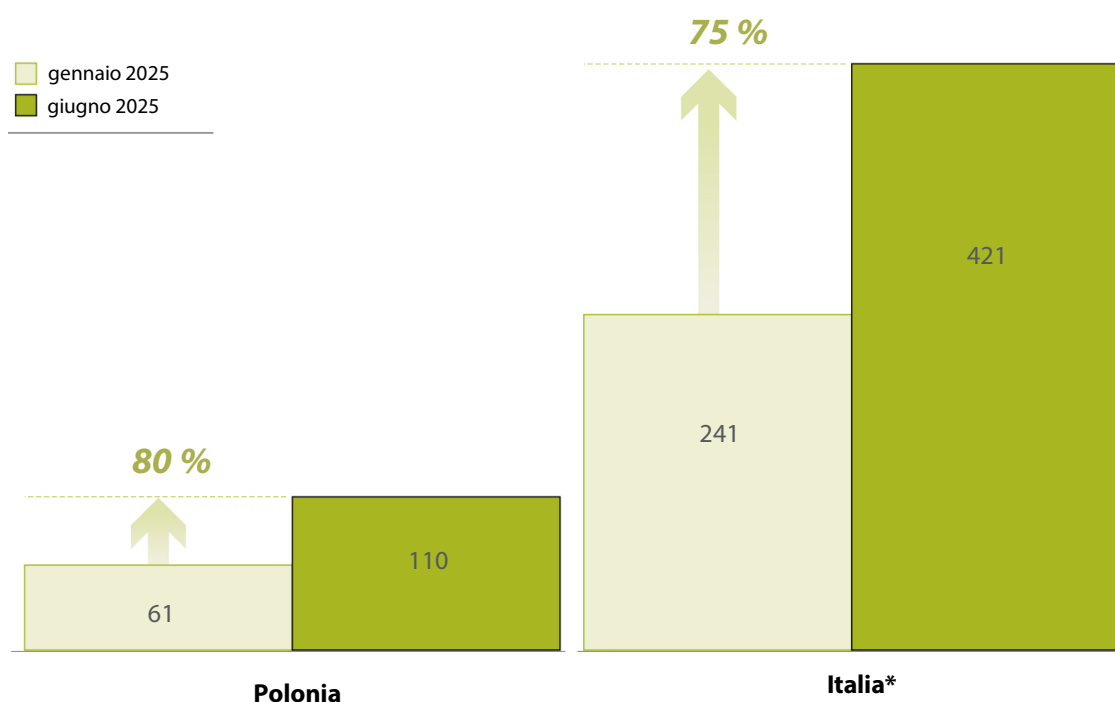


* La banca dati TANDEM non conteneva dati relativi all'ubicazione delle comunità energetiche austriache.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dell'inventario TANDEM (novembre 2024) aggiornato con dati tratti dai registri nazionali di Paesi Bassi, Polonia, Italia e Romania nel marzo 2025, e della banca dati Eurostat delle unità amministrative locali del 2023 che mostra la popolazione per unità amministrativa.

41 Ciononostante, le comunità energetiche sono cresciute rapidamente, dell'80 % e del 75 % rispettivamente in **Polonia** e **Italia**, nel periodo gennaio-giugno 2025 (cfr. [figura 8](#)). Il numero di cooperative è rimasto relativamente stabile nei **Paesi Bassi** (688 nel 2023 e 702 nel 2024; i dati per il 2025 non sono ancora disponibili) in quanto era già alto, ed è rimasto invariato in **Romania** (una comunità energetica). Questa crescita dinamica offre prospettive positive per un ulteriore sviluppo delle comunità energetiche. Sebbene non sia possibile stabilire un nesso causale diretto, gli incentivi finanziari in **Polonia** (come i ridotti oneri di rete) e le misure adottate in **Italia** (tra cui le sovvenzioni dell'RRF, norme operative, migliori orientamenti, registrazione facilitata, ammissibilità estesa e l'ampliamento delle zone di condivisione dell'energia) hanno probabilmente contribuito alla crescita delle comunità energetiche.

Figura 8 | Evoluzione del numero di comunità energetiche tra gennaio e giugno 2025



*Numero di "configurazioni", ossia gruppi di persone che condividono energia nei vari comuni

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei registri polacco e italiano.

Gli Stati membri controllati non hanno posto in essere tutte le condizioni necessarie per lo sviluppo delle comunità energetiche

Il recepimento delle direttive dell'UE è incompleto

- 42** Gli Stati membri erano tenuti a recepire la IMED entro il 31 dicembre 2020 e la RED II entro il 30 giugno 2021. La Commissione ha il compito di vigilare sull'applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri e di adottare misure adeguate per imporne il rispetto. La Corte ha verificato che le amministrazioni avessero recepito entrambe le direttive in tempo utile e se la Commissione avesse affrontato i ritardi o i casi di inadeguato recepimento.
- 43** Ha riscontrato che i quattro Stati membri controllati avevano dichiarato di avere integralmente recepito la RED II e l'IMED. Tuttavia, le loro dichiarazioni erano state fornite da cinque mesi a quasi quattro anni dopo i termini di recepimento. Stando alle verifiche svolte dalla Commissione sul recepimento, dei quattro Stati membri sottoposti ad audit solo l'**Italia** aveva dimostrato di aver recepito tutti gli articoli sulle comunità energetiche di entrambe le direttive a luglio 2025. La **Polonia** e la **Romania** hanno dimostrato di aver recepito tutte le disposizioni necessarie dell'IMED, ma non della RED II.
- 44** La Commissione ha dato seguito ai casi di mancato recepimento inviando lettere di costituzione in mora e pareri motivati. Tuttavia, a giugno 2025, la Commissione non aveva rinviato alla Corte di giustizia europea nessuno dei quattro casi restanti di mancato recepimento (mancato recepimento della RED II per i **Paesi Bassi**, la **Polonia** e la **Romania** e mancato recepimento dell'IMED per i **Paesi Bassi**).
- 45** Il recepimento incompleto o tardivo non solo compromette l'intento legislativo delle direttive, ma genera incertezza nei portatori di interessi che intendono partecipare o avviare iniziative di comunità energetiche.

Metà degli Stati membri sottoposti ad audit ha fornito la valutazione nazionale obbligatoria degli ostacoli

- 46** La RED II richiede che governi degli Stati membri valutino sia gli ostacoli esistenti che il potenziale di sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili. Queste valutazioni dovrebbero fornire informazioni dettagliate sugli ostacoli incontrati dalle comunità energetiche in tutta Europa ed elementi fattuali su cui basare la definizione delle politiche a livello nazionale. La Corte ha verificato se gli Stati membri sottoposti ad audit avessero comunicato le proprie valutazioni e ha analizzato quelle esistenti.
- 47** La Commissione ha raccolto le valutazioni di 11 Stati membri (41 %). Ritiene però che molte di esse non rispondano ai requisiti della RED II: alcune sono troppo generiche (ad esempio, capacità di produzione di energia rinnovabile in generale) o di portata ridotta (ad esempio, valutazione degli ostacoli, ma non del potenziale). La Commissione ha utilizzato tali relazioni per stilare:
- la relazione sugli [ostacoli all'attuazione e sui fattori trainanti](#);
 - scegliere i temi per la riunione dell'[azione concertata per la direttiva sulle energie rinnovabili IV](#).
- 48** Nei **Paesi Bassi** la fondazione *Hier* ha pubblicato una [valutazione degli ostacoli](#)¹⁴ nel 2023 e nel 2024. Nell'aprile 2024 le autorità dei Paesi Bassi hanno riferito, in una [lettera al Parlamento](#), in merito alle azioni previste per affrontare tali ostacoli. Il ministero **polacco** del Clima e dell'Ambiente ha pubblicato la [valutazione](#) richiesta nel 2024 (cfr. [riquadro 5](#)). Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica **italiano** ha dichiarato di aver lavorato sugli elementi di tale valutazione. Tuttavia, non ha preparato né pubblicato una relazione formale. Le due relazioni fornite dalla **Romania** affrontano gli ostacoli all'ingresso sul mercato solo per la nuova produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in generale, ma non individuano gli ostacoli specifici incontrati dalle comunità energetiche. Inoltre, le relazioni non valutano il potenziale di sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili.

¹⁴ HIER, [Knelpunteninventarisatie energiecoöperaties](#), 2024.

Riquadro 5

Esempi di ostacoli elencati dal ministero polacco del Clima e dell'Ambiente

- Il **quadro giuridico** per le comunità energetiche è frammentato tra molteplici atti legislativi, non ha una interpretazione univoca, cambia spesso ed è caratterizzato da un eccessivo formalismo. Ciò crea incertezza giuridica e aumenta i costi amministrativi e di conformità.
- Quando le cooperative energetiche richiedono di **collegare nuovi impianti di energia rinnovabile** ai gestori della rete, registrano spesso ritardi o rifiuti a causa delle cattive condizioni delle reti locali.
- I **regimi di sostegno finanziario** sono considerati inadeguati, eccessivamente complessi e di difficile accesso. Le cooperative hanno difficoltà a ottenere prestiti a causa della limitata esperienza finanziaria e della scarsa affidabilità creditizia.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di Analysis of Legal, Administrative and Organisational Barriers Hindering the Development of Energy Communities, 2024, ministero polacco del Clima e dell'ambiente.

49 Quindi la Corte ha rilevato che solo metà dei paesi sottoposti ad audit ha trasmesso la valutazione degli ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo delle comunità energetiche. In assenza di tali valutazioni, sia le azioni nazionali che quelle dell'UE rischiano di perdere efficacia, rallentando l'espansione delle comunità energetiche.

Esistono orientamenti, ma sono spesso difficili da applicare senza l'aiuto di un esperto

50 La Commissione dovrebbe fornire orientamenti (ad esempio, linee guida, forum per lo scambio di informazioni e attività formative) agli Stati membri su come sostenere lo sviluppo delle comunità energetiche. A loro volta, le autorità nazionali dovrebbero mettere a disposizione istruzioni e strumenti (ad esempio, modelli, attività formative, servizi di consulenza e informazioni online) per consentire a cittadini, piccole imprese e autorità locali di istituire e far funzionare le comunità energetiche con facilità. La Corte ha esaminato se la Commissione e gli Stati membri avessero diffuso orientamenti chiari per favorire lo sviluppo delle comunità energetiche.

- 51** La **Commissione europea** ha sostenuto le autorità e le comunità energetiche nazionali tenendo eventi (cfr. esempi nel [riquadro 6](#)) e fornito orientamenti attraverso, ad esempio, l'[archivio delle comunità energetiche](#): ha pubblicato guide sugli [ostacoli all'attuazione e sui fattori trainanti](#), sugli [sportelli unici](#) e sulla [condivisione dell'energia](#). La Commissione ha in programma alcuni aggiornamenti nel 2026, tra cui una relazione sugli ostacoli nell'UE rivista e nuovi orientamenti attraverso il [polo di consulenza energetica per i cittadini](#).

Riquadro 6

Esempi di eventi organizzati dalla Commissione sulle comunità energetiche

Il [Forum annuale dei cittadini per l'energia](#) consente di scambiare le migliori pratiche riguardo a problemi incontrati dai consumatori, anche sulle comunità energetiche.

L'[azione concertata per la direttiva sulle energie rinnovabili IV¹⁵](#), cofinanziata nell'ambito di Orizzonte 2020 e attuata dal 2021 al 2026, consente ai paesi di scambiare esperienze sull'attuazione della RED II.

La Commissione ha inoltre organizzato seminari *ad hoc*, ad esempio sulle disposizioni relative alle comunità energetiche dei cittadini nella IMED nel maggio 2022 e sull'autoconsumo, sui clienti attivi e sulle comunità energetiche nel maggio 2025.

- 52** Nei quattro Stati membri visitati, le autorità nazionali erano nel complesso soddisfatte del sostegno della Commissione. Accoglierebbero tuttavia con favore più scambi di migliori pratiche e un sostegno su misura, ad esempio per l'elaborazione degli atti di diritto derivato.

¹⁵ CA-RES IV, [Concerted Action on the Renewable Energy Directive](#), Progetto Orizzonte 2020, 2021-2026.

- 53** Anche le amministrazioni nazionali hanno fornito orientamenti per sostenere lo sviluppo delle comunità energetiche. I **Paesi Bassi** cofinanziano due organizzazioni, [Energie Samen](#) e [HIER](#), che forniscono sostegno alle comunità energetiche sotto forma di formazione, modelli e servizi amministrativi su misura. Le comunità consultate nell’ambito dei gruppi di riflessione hanno giudicato il sostegno sufficiente e adeguato alle loro esigenze. Tuttavia, le due comunità visitate dagli auditor della Corte hanno avuto difficoltà a ricevere un sostegno tempestivo da parte delle amministrazioni comunali a causa della carenza di competenze a livello locale. Questa difficoltà è stata anche [sottolineata](#) dalle organizzazioni non governative (ONG) in **Italia** e **Polonia**¹⁶.
- 54** In **Polonia**, diversi programmi miravano ad agevolare lo sviluppo delle comunità (ad esempio, il regime di [prestiti “Energia per le zone rurali”](#), il progetto [Renaldo](#) e gli [orientamenti COMMENCE](#)). Queste iniziative hanno portato all’elaborazione di manuali, strumenti di calcolo e materiale formativo. Nonostante questi sforzi, metà delle comunità consultate attraverso il gruppo di riflessione non aveva ricevuto sostegno o giudicava gli orientamenti troppo complessi. Le ONG incontrate dagli auditor della Corte hanno confermato che il sostegno è frammentario e non accessibile ai non esperti.
- 55** In **Italia**, il sito Internet del GSE¹⁷ contiene video esplicativi, modelli giuridici e strumenti interattivi per la registrazione e il funzionamento delle comunità. Le autorità nazionali hanno anche organizzato eventi di sensibilizzazione. Dalle discussioni che gli auditor hanno avuto con le comunità energetiche e altri portatori di interessi è emerso che le comunità considerano le informazioni fornite complete e ben strutturate, ma che il loro utilizzo richiede spesso un’interpretazione professionale. Anche se l’**Italia** aveva istituito nel 2023 un osservatorio nazionale per diffondere le buone pratiche, al momento dell’audit questo non aveva prodotto risultati.
- 56** In **Romania**, l’[autorità nazionale di regolamentazione \(ANR\) per l’energia](#)¹⁸ forniva informazioni su richiesta, ma ad aprile 2025 non era disponibile al pubblico alcun materiale dedicato. Nel 2025 è diventata operativa una rete di 42 sportelli unici. Il ministero dell’Energia ha dichiarato che saranno elaborati ulteriori orientamenti una volta che sarà stato adottato il diritto derivato.

¹⁶ Life Loop, ConnectHeat, Comanage, Tandems, [Enabling frameworks for energy communities: a state of play](#), Energy Cities, 2025, pagg. 21 e 24.

¹⁷ GSE, [Autoconsumo – elenco delle configurazioni](#).

¹⁸ Autorità nazionale di regolamentazione dell’energia (ANRE), [anre.ro – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei](#).

- 57** Complessivamente, gli orientamenti forniti dalla Commissione hanno aiutato efficacemente gli Stati membri e i cittadini a sviluppare le comunità energetiche. Nei Paesi Bassi, dove già dieci anni fa esistevano più di cento cooperative, l'assistenza nazionale è ben strutturata, pratica e di facile accesso. Per contro, in Polonia, Italia e Romania, le informazioni disponibili sono più frammentate o più difficili da utilizzare senza il sostegno di esperti, il che crea ostacoli per le comunità emergenti.

Lacune nel coinvolgimento dei cittadini e nell'inclusione delle famiglie vulnerabili

- 58** Aumentare la partecipazione dei cittadini e apportare benefici alle famiglie vulnerabili è uno degli obiettivi dichiarati dalla Commissione per le comunità energetiche (cfr. [figura 2](#)). In virtù della RED II, la Commissione e gli Stati membri dovevano far sì che le comunità coinvolgessero i cittadini. Il fatto di dare la priorità alle persone fisiche come membri contribuisce a far accettare meglio i progetti di energie rinnovabili¹⁹. La RED II richiede inoltre agli Stati membri di consentire alle famiglie vulnerabili di aderire alle comunità. La Corte ha analizzato se la Commissione avesse emanato disposizioni giuridiche o orientamenti per promuovere la partecipazione dei cittadini e delle famiglie vulnerabili e se gli Stati membri avessero approvato atti legislativi o misure di sostegno a tal fine.

¹⁹ Cfr. ad esempio, *Effects of trust and public participation on acceptability of renewable energy projects in the Netherlands and China*, ScienceDirect, 2019.

- 59** La [proposta legislativa originaria della Commissione](#)²⁰ prevedeva una soglia minima per l'adesione dei cittadini alle comunità energetiche rinnovabili, ma tale requisito non è stato mantenuto nella direttiva finale. Gli orientamenti interpretativi della Commissione consentono agli Stati membri di introdurre definizioni nazionali più rigorose, come richiedere che almeno il 51 % dei membri con diritto di voto siano persone fisiche, ma non lo impongono. La direttiva sostiene il coinvolgimento delle famiglie vulnerabili richiedendo che queste abbiano l'opportunità di aderire a comunità energetiche rinnovabili. La Commissione ha anche fornito agli Stati membri orientamenti sul coinvolgimento delle famiglie vulnerabili²¹, ma i portatori d'interessi incontrati dagli auditor della Corte nei quattro Stati membri visitati non ne erano a conoscenza. Inoltre, non ha aggiornato tali orientamenti alla luce del recente lavoro di ricerca finanziato dall'UE²² e dell'evoluzione della politica (ad esempio, l'istituzione del Fondo sociale per il clima).
- 60** Circa metà delle comunità energetiche che hanno partecipato ai gruppi di riflessione hanno come membri i cittadini (cfr. [figura 9](#)). Il 40 % offre un qualche sostegno alle famiglie vulnerabili, compreso l'accesso gratuito all'energia solare, assistenza finanziaria e consulenza in materia di risparmio energetico (cfr. [figura 10](#)).

Figura 9 | Circa metà delle comunità energetiche consultate ha come membri i cittadini



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei gruppi di riflessione.

²⁰ Commissione europea, [COM\(2016\) 767](#), 2016.

²¹ Cfr., ad esempio, [Commissione, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, SWD/2023/ 647: EU guidance on energy poverty](#), 2023.

²² Cfr., ad esempio, [Territorial Analysis of Decentralised Energy Markets](#), ESPON.

Figura 10 | Il 60 % delle comunità energetiche consultate non offre benefici alle famiglie vulnerabili

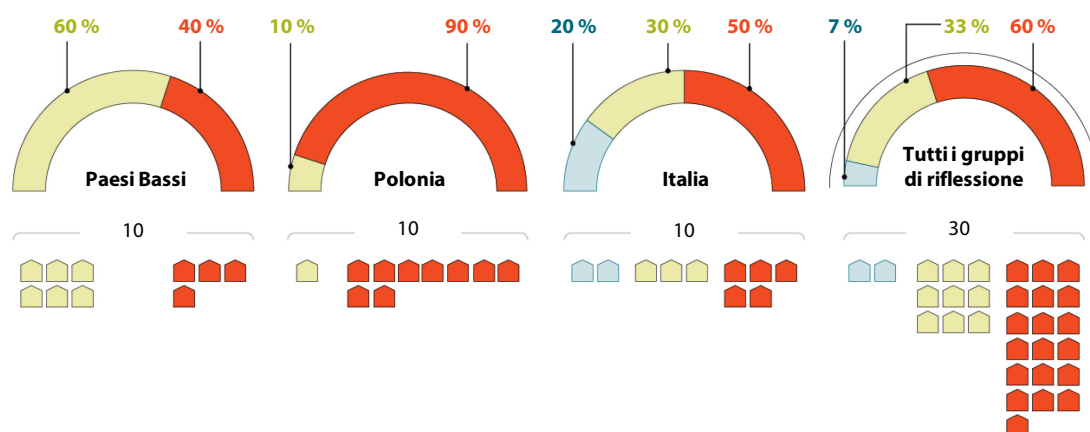
Quali vantaggi offrite alle famiglie vulnerabili, se ne offrite?

■ Vantaggi finanziari

■ Vantaggi non finanziari

■ Nessun vantaggio

□ Numero di risposte dei partecipanti ai gruppi di riflessione, dopo conferma/correzione della Corte



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di gruppi di riflessione e conferma/correzione delle risposte attraverso la ricerca su Internet.

61 I **Paesi Bassi** non impongono alle cooperative energetiche di includere i cittadini o di sostenere le famiglie vulnerabili. Tuttavia, offrono incentivi per l'inclusione dei cittadini: il regime di sovvenzioni per la produzione di energia in cooperativa (cfr. paragrafo 78) richiede un numero minimo di partecipanti per progetto (uno ogni 5 kW di capacità di produzione) e che tutti i partecipanti abbiano pari diritti di voto. L'83 % delle comunità dei Paesi Bassi che hanno partecipato a gruppi di riflessione aveva cittadini come membri e il 60 % offriva benefici alle famiglie vulnerabili.

- 62** La **Polonia** non richiede per legge la presenza di cittadini nelle cooperative energetiche, nei cluster o nelle comunità energetiche dei cittadini. La maggior parte delle comunità energetiche sono in realtà costituite interamente da soggetti giuridici. In un campione casuale di 20 cooperative (su 94), solo il 10 % comprendeva cittadini come membri. Il [registro polacco](#) pubblicato nell'agosto 2025 indicava che le 127 cooperative avevano in media 3-4 soci per cooperativa: un numero ridotto mostra la predominanza dei soggetti istituzionali rispetto ai cittadini. Una [ricerca del 2024](#)²³ ha inoltre indicato che il coinvolgimento dei residenti dei condomini è troppo limitato. Non esiste alcuna disposizione specifica relativa al coinvolgimento delle famiglie vulnerabili. Nessuna delle comunità polacche che ha partecipato a gruppi di riflessione aveva cittadini tra i membri e solo una offriva benefici non finanziari alle famiglie vulnerabili.
- 63** L'**Italia** non richiede per legge la presenza dei cittadini nelle comunità energetiche né impone a queste ultime di sostenere le famiglie vulnerabili. Nel maggio 2025, per incoraggiare i singoli cittadini a partecipare alle comunità energetiche rinnovabili, l'Italia ha ammesso le persone fisiche a beneficiare della tariffa incentivante piena applicabile all'energia condivisa prodotta da impianti finanziati dall'RRF; in precedenza, erano ammissibili solo gli enti pubblici e gli enti senza fini di lucro²⁴. Due terzi delle comunità consultate in **Italia** nell'ambito dei gruppi di riflessione avevano cittadini come membri e metà di esse fornivano sostegno alle famiglie vulnerabili. Gli auditor della Corte hanno individuato due regioni in cui i meccanismi di finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale incentivano l'inclusione delle famiglie vulnerabili: [una assegna](#)²⁵ un punteggio supplementare alle proposte di progetto che affrontano la questione dell'inclusione sociale e [l'altra](#)²⁶ aumenta i valori delle sovvenzioni per le comunità energetiche che coinvolgono gruppi vulnerabili.
- 64** Il 95 % dei membri dell'unica comunità energetica **rumena** sono cittadini. Non esiste una legislazione nazionale che promuova l'inclusione dei cittadini. Nel novembre 2025 in **Romania** è entrata in vigore una [legge](#) che consente alle comunità energetiche di offrire prezzi preferenziali ai consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica²⁷.

²³ D. Kostecka-Jurczyk, M. Struś, K. Marak, *The Role of Energy Cooperatives in Ensuring the Energy and Economic Security of Polish Municipalities*, 2024.

²⁴ Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n° 127 del 16 maggio 2025, articolo 1, comma 1, sub f), ii.

²⁵ Regione Lombardia, *Bando RELOAD CER*, 2025.

²⁶ Regione Lazio, *Avviso pubblico CER – Allegato al Decreto G17990*, 2024.

²⁷ Ordinanza d'urgenza del governo n. 59/2025 del 7 novembre 2025.

- 65** In **Polonia, Italia e Romania**, l'assenza di disposizioni o di incentivi per assicurare una partecipazione minima di cittadini aumenta il rischio che le imprese o i comuni costituiscano le comunità solo per accedere ai relativi benefici. Questo rischio è stato evidenziato dalle ONG, come [REScoop.eu](#)²⁸, e dall'Autorità nazionale di regolazione rumena²⁹. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha avvertito³⁰ che “[t]roppi investimenti vengono effettuati senza un reale coinvolgimento locale o senza un valore condiviso, rafforzando un modello dall’alto verso il basso che potrebbe suscitare la resistenza dei cittadini”. Raccomanda di collegare le sovvenzioni energetiche alla partecipazione alle comunità e garantire che gli inquilini e i cittadini vulnerabili siano inclusi nelle comunità energetiche.
- 66** La Corte conclude che i cittadini non sono ben rappresentati nelle comunità in **Polonia** mentre sono ben rappresentati nelle comunità energetiche di **Paesi Bassi, Italia e Romania** sebbene la legislazione non ne renda obbligatoria la presenza. Per quanto riguarda il sostegno alle famiglie vulnerabili, soltanto la **Romania** dispone di leggi dedicate e l'**Italia** fornisce incentivi a tal fine. Anche se la Commissione ha fornito orientamenti su come coinvolgere i cittadini, quelli sulla partecipazione delle famiglie vulnerabili non sono stati aggiornati e i portatori di interessi non ne erano a conoscenza.

Le comunità energetiche, in quanto produttori di energia rinnovabile, affrontano lunghe attese per la connessione alla rete

- 67** Benché la normativa dell'UE non stabilisca termini specifici per la connessione delle comunità energetiche alla rete, la **RED II**, il [regolamento \(UE\) 2022/2577 del Consiglio](#) e la [direttiva \(UE\) 2023/2413 “RED III”](#) contengono disposizioni per accelerare le connessioni alla rete in diversi contesti. Pertanto, la Corte si attendeva che i gestori dei sistemi di distribuzione (DSO) trattassero le richieste di connessione alla rete provenienti dalle comunità energetiche con la stessa rapidità di quelle presentate da altri produttori di energia rinnovabile, in modo da stabilire e rispettare tempistiche prevedibili per concedere l'accesso alla rete.

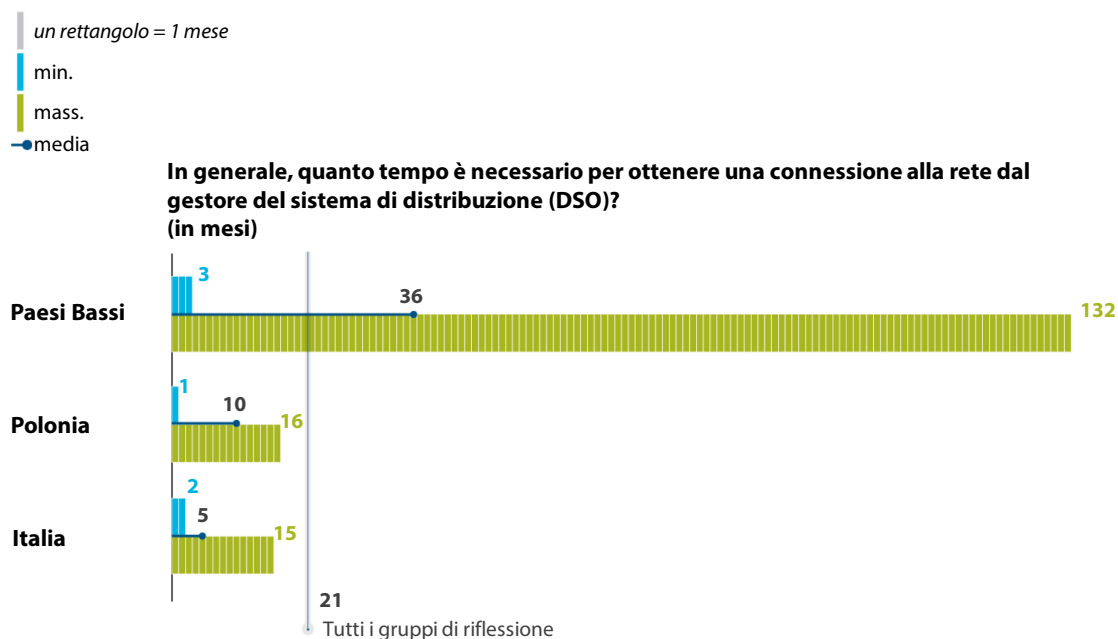
²⁸ REScoop.eu, *Energy communities: building bridges for energy democracy*, maggio 2024.

²⁹ ANRE e Consiglio rumeno per la competitività, *Final report on legislative barriers to connecting new renewable electricity capacities to the National Electricity System*, 2023, pag. 75.

³⁰ *Pacchetto energetico dei cittadini: coinvolgimento dei cittadini, comunità energetiche e prosumerismo*, Comitato economico e sociale europeo, 2025, paragrafo 4.6.

68 Le cooperative energetiche che hanno aderito ai gruppi di riflessione organizzati dalla Corte hanno indicato che i tempi medi di connessione erano di quasi due anni (cfr. [figura 11](#)).

Figura 11 | I tempi di connessione alla rete delle comunità energetiche consultate variano considerevolmente da un paese all'altro, con i tempi più lunghi registrati nei Paesi Bassi

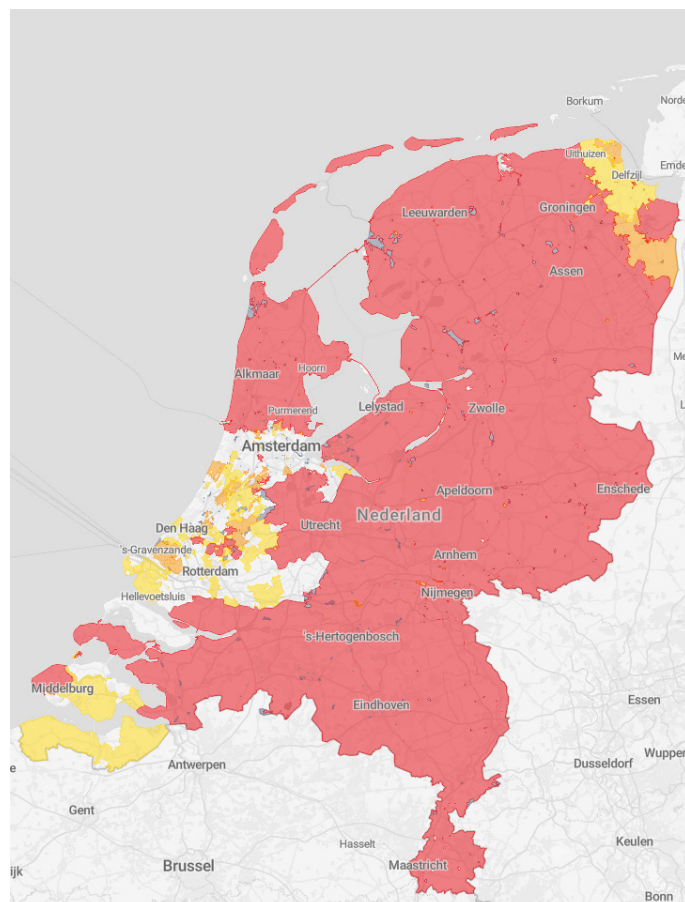


Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei gruppi di riflessione.

69 La legislazione dei **Paesi Bassi** in materia di energia vieta la discriminazione tra le categorie di utenti nel trattamento delle richieste di connessione alla rete. Per connessioni di capacità pari o inferiore a 50 kW, l'accesso deve essere concesso entro 84 giorni se non sono necessari lavori di scavo, o entro 126 giorni in caso contrario. Tuttavia, una mappa della congestione della rete stabilita dal DSO mostra che nella maggior parte del paese (cfr. [figura 12](#)) la congestione della rete impedisce di connettere tempestivamente i progetti di energia rinnovabile, compresi quelli proposti dalle comunità energetiche. La [valutazione degli ostacoli eseguita dai Paesi Bassi nel 2024](#) ricorda che *la connessione alla rete elettrica rimane costantemente problematica*. I partecipanti al gruppo di riflessione della Corte avevano dovuto aspettare in media di 1 000 giorni (3 anni) per avere la connessione. In tali casi, i DSO collocano i richiedenti in una lista d'attesa fino a quando la congestione non è risolta. Un DSO ha riferito che il tempo medio di connessione per i nuovi progetti di energia rinnovabile è aumentato da 210 a 280 giorni (+ 33 %) tra il 2020 e il 2024. Nel 2024 erano in attesa di connessione [oltre 4 GW di capacità rinnovabile](#)³¹, una capacità sufficiente a fornire energia elettrica a tre milioni di persone.

³¹ ABN AMRO, *ESG Economist – Dutch grid delays cost up to EUR 376 million every year*, settembre 2024.

Figura 12 | La congestione della rete nei Paesi Bassi



Fonte: Partners in Energie, *Capaciteitskaart – Totaal afname*, consultato nel giugno 2025. © Netbeheer Nederland, © powered by Esri Nederland, © MapTiler, © OpenStreetMap contributors.

- 70** La **Polonia** ha individuato nei ritardi o nei rifiuti dei DSO il principale ostacolo allo sviluppo delle cooperative (cfr. [riquadro 5](#)). Sebbene alle cooperative energetiche con microimpianti (fino a 50 kW) si applichi un tempo di connessione preferenziale di 30 giorni, i partecipanti al gruppo di riflessione hanno dovuto aspettare in media di 300 giorni (10 mesi) per avere la connessione.
- 71** L'**Italia** non ha stabilito procedure o priorità specifiche per le comunità energetiche, benché i gestori di rete siano tenuti dare la priorità alle richieste di connessione degli impianti di produzione da fonte rinnovabile ed a trattarle entro termini specifici – ad esempio, entro 10 giorni per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW. Tuttavia, il tempo medio di connessione per un grande DSO è stato di 105 giorni nel 2024. I partecipanti al gruppo di riflessione hanno riferito un tempo medio di 150 giorni (cinque mesi) per essere connessi alla rete.
- 72** In **Romania** non esiste una procedura specifica per le comunità energetiche. Per le capacità inferiori a 400 kW, i DSO dispongono di 20 giorni per collegare i nuovi prosumatori o i prosumatori esistenti, quando non sono necessari lavori supplementari. Altrimenti, hanno fino a 62 giorni.

- 73** Anche quando sono collegate alla rete, le comunità energetiche incontrate dagli auditor della Corte hanno affermato che i DSO potrebbero disattivare la loro connessione quando la produzione di energia elettrica supera la capacità della rete. Ad esempio, in **Polonia**, nel primo semestre del 2025³² complessivamente 600 GWh di energia elettrica da fonti rinnovabili sono stati oggetto di un taglio controllato (*curtailment*), il 34 % in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Secondo le stime dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, nel 2023 la congestione nell'UE è costata 3 miliardi di euro. Il Centro comune di ricerca della Commissione ha stimato che tra 111 e 310 TWh di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotti nell'UE potrebbero essere tagliati a causa della congestione della stessa nel 2040.
- 74** I ricercatori³³ sostengono che avvicinando la produzione di energia al consumo, le comunità energetiche possono contribuire ad alleviare la congestione della rete³⁴, ridurre la necessità di trasportare energia elettrica su lunghe distanze³⁵ e quindi ridurre le perdite di energia³⁶. La Commissione ha inoltre sottolineato che l'autoconsumo può essere vantaggioso per la rete³⁷. Tuttavia, per massimizzare tali benefici, l'energia prodotta dovrebbe essere consumata all'interno della comunità in tempo reale (ossia, ogni secondo, non appena prodotta)³⁸. Ciò in genere non avviene: i modelli di produzione delle comunità energetiche (in cui la produzione di energia solare raggiunge il massimo a mezzogiorno e cessa di notte) non corrispondono a quelli di consumo tipici (che sono massimi la mattina presto e in prima serata).

³² A. Vassileva, *Poland adds 637 MW of solar capacity in Q1*, Renewables Now, luglio 2025.

³³ P. Ponnaganti, N. Andreadou, A. Purvins e M. Masera. *Flexibility provisions through local energy communities: A review*, Next Energy, Vol. 1, numero 2, articolo 100022, 2023.

³⁴ *Trading in smart energy communities: the more the merrier?*, CWI, febbraio 2024.

³⁵ S. E. Berggren, E. Olausson, K. Tews, P. D. Lund, M. B. Blarke e altri, *Energy Communities*, Nordic Energy Research, 2023.

³⁶ I. Diahovchenko and L. Petrichenko, *Assessment of energy losses in power distribution systems with individual prosumers and energy communities*, The Journal of Engineering, 2023.

³⁷ *In focus: Energy communities to transform the EU's energy system*, Commissione europea, dicembre 2022.

³⁸ Knirsch, F., Langthaler, O. and Engel, D., *Trust-less electricity consumption optimization in local energy communities*, Energy Informatics, 2019.

75 I DSO incontrati dagli auditor nei **Paesi Bassi** e in **Polonia** hanno sottolineato che sarebbero disposti a collegare nuovi impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili alla rete più rapidamente se la produzione di energia fosse associata alla gestione della domanda, al trasferimento del carico o allo stoccaggio di energia, in quanto ciò diminuirebbe la congestione della rete. Il mondo della ricerca³⁹ e i portatori di interessi⁴⁰ hanno inoltre sottolineato la necessità di combinare lo sviluppo di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili con questi servizi di flessibilità, in particolare lo stoccaggio di energia, per equilibrare l'offerta e la domanda ogni secondo, ridurre la congestione della rete nei periodi di punta e aumentare l'autoconsumo. La Commissione ha inoltre sottolineato l'importanza del trasferimento del carico⁴¹ e della combinazione dei tetti solari e di sistemi per lo stoccaggio di energia⁴². Ha iniziato ad intraprendere azioni, ad esempio all'interno delle [norme UE riviste sulle energie rinnovabili](#) e la sua [proposta del 2025 sull'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per sostenere lo stoccaggio dell'energia](#), ma non specificamente per le comunità energetiche. In **Polonia**, la Corte ha riscontrato che i cluster (ma non le cooperative o le comunità energetiche dei cittadini) dovrebbero beneficiare di tariffe ridotte per l'installazione di impianti di stoccaggio di energia non appena la Commissione avrà adottato la misura pertinente. La Corte non ha osservato incentivi di questo tipo negli altri Stati membri sottoposti ad audit. I **Paesi Bassi** hanno riconosciuto che attualmente le comunità energetiche non ricevono incentivi finanziari concreti per attuare l'incontro tra domanda e offerta e l'ottimizzazione del sistema, il che potrebbe aggravare la congestione della rete⁴³.

76 Complessivamente, la Corte non ha rilevato elementi che indichino una qualche discriminazione nei confronti delle comunità energetiche nel trattamento delle domande di connessione alla rete. Tuttavia, i ritardi e rifiuti di connessione dovuti alla congestione della rete rallentano lo sviluppo delle comunità energetiche nei **Paesi Bassi** e in **Polonia**. Secondo la ricerca, i DSO e la Commissione, un modo per accelerare le connessioni alla rete per le comunità energetiche consiste nel fornire servizi di flessibilità.

³⁹ P. Ponnaganti, N. Andreadou, A. Purvins and M. Masera, *Flexibility provisions through local energy communities: A review*, *Next Energy*, volume 1, articolo 100022, 2023.

⁴⁰ REScoop.eu, *Response to the Commission's call for evidence on the Citizens Energy Package*, settembre 2025, pag. 5 e pagg. 32-34.

⁴¹ *In focus: Energy communities to transform the EU's energy system*, Commissione europea, dicembre 2022.

⁴² Commissione europea, *Strategia dell'UE per l'energia solare*, 2022.

⁴³ Lettera del ministro per il Clima e la crescita verde al presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati generali (Parlamento), *The role of energy communities in the energy system*, settembre 2025.

Gli incentivi finanziari per le comunità energetiche consentono periodi di recupero dell'investimento in linea con l'ambizione della strategia dell'UE per l'energia solare

- 77** La mancanza di finanziamenti prevedibili e accessibili è stata riconosciuta come un grave ostacolo per le comunità energetiche, in particolare nelle prime fasi di sviluppo dei progetti. Per affrontare tale problema, la [strategia dell'UE per l'energia solare](#) prevede che gli Stati membri istituiscano solidi quadri di sostegno per gli impianti solari sui tetti – tipica fonte di energia per le comunità – sulla base di tempi di recupero (*payback*) prevedibili inferiori a dieci anni. In linea con la RED II e l'IMED, anche le comunità energetiche dovrebbero essere soggette a “oneri di rete commisurati ai costi”, non dovrebbero cioè sostenere oneri per di cui non sono all'origine, né dovrebbero ricevere esenzioni che sposterebbero ingiustamente l'onere finanziario su altri utenti della rete che non hanno accesso all'autoconsumo.
- 78** La Corte ha analizzato se gli incentivi finanziari per le comunità energetiche negli Stati membri sottoposti ad audit consentissero periodi di recupero dell'investimento ragionevoli. La [tabella 1](#) sintetizza gli incentivi finanziari per le comunità energetiche negli Stati membri visitati dagli auditor della Corte.

Tabella 1 | Sintesi degli incentivi finanziari specifici per le comunità energetiche

Stato membro	Esenzioni dagli oneri di rete	Regimi di sostegno
Paesi Bassi	Non applicabile	- Fondi rotativi per lo sviluppo - Tariffa incentivante sull'energia prodotta
Polonia	- Cooperative: Esenzione dalle tariffe per le energie rinnovabili, la capacità, la cogenerazione e la distribuzione - Clusters: Esenzione dalle tariffe per le energie rinnovabili e la cogenerazione, riduzioni delle tariffe per i servizi di distribuzione - Comunità energetiche dei cittadini: Non applicabile	- Cooperative e cluster: Sostegno dell'RRF all'infrastruttura per l'energia rinnovabile - Cooperative: Misurazione netta - Comunità energetiche dei cittadini: Non applicabile
Italia	La componente variabile della tariffa di trasmissione è rimborsata per l'energia elettrica condivisa all'interno della comunità	- Tariffa incentivante sull'energia condivisa - Sostegno dell'RRF all'infrastruttura per l'energia rinnovabile
Romania	Non applicabile	Non applicabile

Fonte: Corte dei conti europea.

79 I Paesi Bassi non offrono esenzioni dagli oneri di rete, ma esistono due tipi di regimi di sostegno specifici per le cooperative energetiche:

- un fondo rotativo di sviluppo che fornisce prestiti alle cooperative energetiche per i costi di avviamento di progetti eolici e solari (cfr. riquadro 7);
- il regime di sovvenzioni per la produzione di energia nelle cooperative, una tariffa incentivante calcolata annualmente, per rendere redditizi gli impianti delle cooperative energetiche.

Riquadro 7

Il Fondo per lo sviluppo della produzione di energie rinnovabili nei Paesi Bassi

Le cooperative possono richiedere prestiti a tasso zero (da 10 000 a 300 000 euro a seconda della fase del progetto; fino all'80 % dei costi di sviluppo per i progetti per impianti eolici e fotovoltaici) per coprire i costi dell'amministrazione del progetto, degli studi di fattibilità, delle domande di autorizzazione e di altre spese preparatorie. La cooperativa stessa contribuisce per il 20 % in denaro o in ore di volontariato.

I prestiti sono a rischio zero per le cooperative: in caso di annullamento di un progetto, il prestito viene cancellato, ma se giunge alla chiusura finanziaria, la cooperativa rimborsa il prestito attraverso un prelievo, garantendo l'autosufficienza del fondo. Questo meccanismo rafforza le iniziative di cooperazione locale in una fase precoce, quando i progetti comportano i rischi maggiori.

La Commissione⁴⁴, REScoop.eu⁴⁵, il CESE⁴⁶ e altre ONG⁴⁷ considerano questo fondo una buona pratica. Secondo REScoop.eu⁴⁸, ogni euro di investimenti pubblici attira 40 euro di investimenti privati.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di Energie Samen, *Voorwaarden Ontwikkelfonds Opwek voor aanvragers en projecten*, giugno 2024.

- 80** La Corte ha analizzato i periodi di recupero dell'investimento per sei progetti di cui sono titolari le cooperative. Il periodo variava da sei a 12 anni, in gran parte come raccomandato dalla [strategia dell'UE per l'energia solare](#) sui tetti solari (cfr. [figura 13](#)). Questa diversa durata riflette le variazioni dei prezzi dell'energia e il premio incentivante calcolato annualmente.

⁴⁴ Commissione europea, *Looking at energy communities through a local authority lens: perceptions, experiences and needs*, 2024. Commissione europea, *A roadmap to developing a policy and legal framework that enables the development of energy communities*.

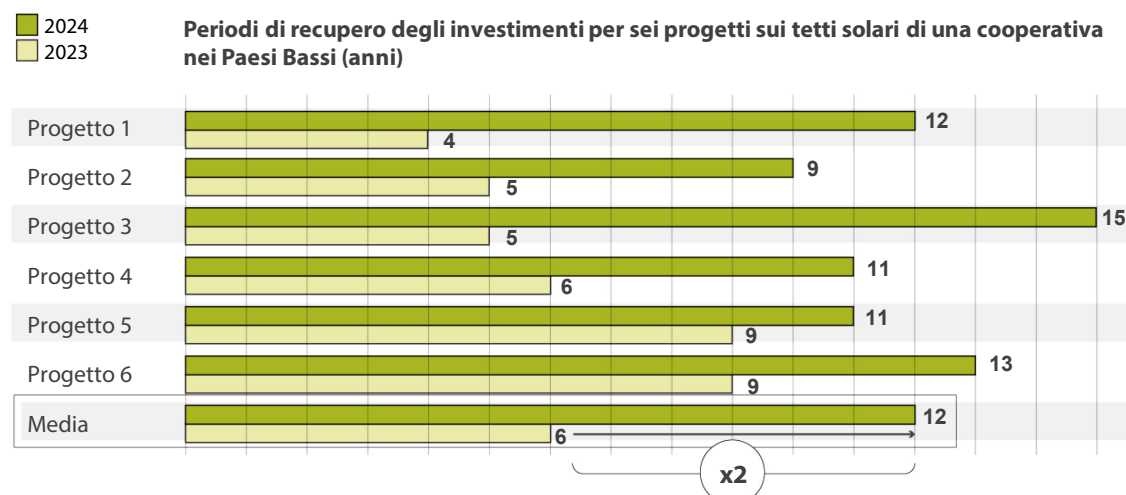
⁴⁵ REScoop.eu, *Leveraging European Public Funds to Support Energy Communities*.

⁴⁶ *Citizens' Energy Package: citizens' engagement, energy communities and prosumerism*, Comitato economico e sociale europeo, 2025, paragrafo 1.3.

⁴⁷ J. Arnould and D. Quiroz, Friends of the Earth, *Energy communities in the EU: Opportunities and barriers to financing*, ottobre 2022.

⁴⁸ REScoop.eu, *Response to the Commission's call for evidence on the Citizens Energy Package*, settembre 2025, pag. 27.

Figura 13 | I periodi di recupero dell'investimento sono in linea con le aspettative della strategia per l'energia solare, ma variano in funzione dei prezzi dell'energia e del calcolo del premio di incentivazione



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei rendiconti finanziari 2023 e 2024 di una cooperativa energetica.

81 Le cooperative energetiche in **Polonia** beneficiano di esenzioni dagli oneri di rete, in particolare dalle tariffe per le energie rinnovabili, per la capacità, la cogenerazione e la distribuzione. I cluster sono esentati dalle tariffe per le energie rinnovabili e la cogenerazione e possono abbassare la propria tariffa di distribuzione (sempre previa approvazione degli aiuti di Stato da parte della Commissione). Inoltre, sia le cooperative energetiche che i cluster possono ricevere il sostegno dell'RRF per le infrastrutture per le energie rinnovabili (fino al 91-95 % dei costi) e le cooperative possono anche beneficiare della misurazione del consumo netto: i membri possono, per ogni kilowattora immesso nella rete, prelevare gratuitamente 0,6 kWh su una base mobile di 12 mesi. Secondo una ricerca⁴⁹, attraverso questi meccanismi le cooperative energetiche polacche potrebbero teoricamente recuperare l'investimento in un periodo compreso tra i 2,5 e i 3 anni, un periodo in linea con quello riscontrato dalla Corte sia per una cooperativa che per un cluster, che prevedono di recuperare i loro investimenti entro tre anni. Le comunità energetiche dei cittadini non beneficiano di alcuna esenzione né di alcun regime di sostegno.

⁴⁹ J. Jasinski, M. Kozakiewicz, M. Sołtysik, *Analysis of the Economic Soundness and Viability of Migrating from Net Billing to Net Metering Using Energy Cooperatives*, Energies, vol. 17, n. 6, 2024.

- 82** In **Italia**, le comunità beneficiano di esenzioni sugli oneri di rete, in quanto la parte variabile della tariffa di trasmissione viene rimborsata per l'energia elettrica condivisa all'interno della comunità. Inoltre, l'Italia offre due incentivi principali per le comunità energetiche rinnovabili: una tariffa incentivante sull'energia condivisa all'interno della comunità (calcolata su base oraria) pagata per 20 anni a circa 0,10 euro/kWh e una sovvenzione in conto capitale che copre fino al 40 % dei costi ammissibili dell'investimento, finanziata attraverso l'RRF. Diversi casi di studio indicano periodo di recupero da 5 a 14 anni (cfr. [riquadro 8](#)). Le autorità italiane stimano il periodo di recupero da 11 a 13 anni per cinque progetti teorici per giustificare l'intensità degli aiuti di Stato.

Riquadro 8

Esempi di periodi di recupero degli investimenti per le comunità energetiche rinnovabili italiane

Una analisi di fattibilità economica di una comunità energetica rinnovabile nel comune di Tirano (Lombardia) che possiede un impianto di cogenerazione a biomassa, un mini-impianto idroelettrico e un sistema fotovoltaico, ha indicato un periodo di recupero degli investimenti di circa cinque anni⁵⁰.

Uno studio di fattibilità di una comunità energetica rinnovabile calabrese con un impianto di produzione di energia e dispositivi di stoccaggio ha indicato un periodo di recupero dell'investimento dai sei agli otto anni⁵¹.

Una comunità energetica rinnovabile da 2 MWp gestita dal comune di Assisi (Umbria) ha calcolato un periodo di recupero di circa 8-14 anni⁵².

- 83** La **Romania** non offre esenzioni dagli oneri di rete e le comunità energetiche non possono beneficiare di alcun regime o sovvenzione. I portatori di interessi incontrati dagli auditor della Corte e una [recente relazione di una ONG](#) hanno evidenziato che questo è uno dei problemi principali.

⁵⁰ F. Ceglia, E. Marrasso, C. Roselli and M. Sasso, *Biomass-based renewable energy community: economic analysis of a real case study*, *Energies*, vol. 15, no. 15, 2022.

⁵¹ D. Cirone, R. Bruno, P. Bevilacqua, S. Perrella and N. Arcuri, *Techno-Economic Analysis of an Energy Community Based on PV and Electric Storage Systems in a Small Mountain Locality of South Italy: A Case Study*, *Sustainability*, vol. 14, no. 21, 2022.

⁵² E. Moretti, E. Stamponi, *The Renewable Energy Communities in Italy and the Role of Public Administrations: The Experience of the Municipality of Assisi between Challenges and Opportunities*, *Sustainability*, vol. 15, no. 15, 2023.

- 84** In tutti i quattro i paesi sottoposti ad audit, gli oneri di rete sono pagati in proporzione all'energia elettrica consumata proveniente da fornitori tradizionali. Quando i membri della comunità consumano l'energia elettrica da essi prodotta o condivisa da altri membri in **Italia**, non pagano alcun onere di rete corrispondente, riducendo così il loro contributo finanziario alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Restano però connessi alla rete in modo da poter coprire quei periodi in cui l'autoproduzione è insufficiente o non disponibile, un modello comune a tutti i tipi di prosumatori. Il che significa che, dato che le comunità energetiche e l'autoconsumo si espandono, una quota maggiore dei costi della rete è sostenuta da consumatori che non fanno parte di queste comunità e che non hanno accesso agli impianti di produzione – generalmente le famiglie meno abbienti⁵³. Nessuno degli Stati membri sottoposti ad audit ha valutato formalmente in che modo gli oneri ridotti, l'autoconsumo e la condivisione dell'energia incidano sugli altri consumatori.
- 85** Dato l'elevato numero di prosumatori e cooperative energetiche nei **Paesi Bassi** e l'introduzione della condivisione dell'energia a partire dal gennaio 2025, l'autorità nazionale di regolamentazione dei Paesi Bassi è preoccupata per questo rischio. Una soluzione potrebbe essere quella di definire oneri di rete fissi, anziché proporzionali, in quanto consentono una distribuzione più equa dell'onere. Un'altra soluzione possibile potrebbe essere la tariffazione in base all'orario di utilizzo: una struttura tariffaria dinamica in cui il costo dell'energia elettrica varia a seconda dell'ora del giorno.
- 86** Nel complesso, la valutazione della Corte indica che il sostegno pubblico nei **Paesi Bassi**, in **Polonia** e in **Italia** consente periodi di rimborso in linea con le aspettative della Commissione. Nei **Paesi Bassi**, un fondo rotativo costituisce un modo efficace per utilizzare i fondi pubblici. Aiuta le cooperative energetiche a coprire i costi iniziali dei progetti eolici e solari nelle prime fasi di sviluppo, fasi in cui comunemente si creano strozzature. In **Romania**, invece, l'assenza di sovvenzioni ostacola la diffusione di comunità energetiche. La Corte conclude inoltre che gli Stati membri non hanno valutato in che modo le riduzioni degli oneri di rete si ripercuotano sugli altri consumatori.

⁵³ M. Van Steenberghe, A. D'hulster, J. Weytjens, M. Ovaere, e K. Schoors, *Tracking Demographic and Financial Trends in Renewable Energy Cooperative Membership in Belgium Using Survey and Bank Transaction Data*, n. 1093 (2025); G. Koukoufikis, H. Schockaert, D. Paci, F. Filippidou, A. Caramizaru e altri, *Energy Communities and Energy Poverty*, JRC Science for Policy Report, EUR 31751 EN (Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023); Agenzia europea dell'ambiente, *Energy prosumers in Europe: Citizen participation in the energy transition*, relazione AEA n. 01/2022 (Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022).

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione I, presieduta da Joëlle Elvinger, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo nella riunione dell'11 febbraio 2026.

Per la Corte dei conti europea

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tony Murphy', with a small horizontal line at the end.

Tony Murphy
Presidente

Allegati

Allegato I – L'audit

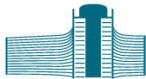
Comunità energetiche

- 01** Le comunità energetiche sono soggetti giuridici attraverso i quali i cittadini, le piccole imprese e le autorità locali possono produrre, gestire, condividere e consumare la propria energia. [A giudizio della Commissione](#), possono fornire molti benefici:
- contribuire al conseguimento dell'**obiettivo dell'UE in materia di energie rinnovabili** attirando ulteriori investimenti privati per costituire impianti di produzione di energia rinnovabile decentrati;
 - accrescere la **partecipazione dei cittadini**, compresi coloro che non possono costruire i propri impianti di produzione di energia (ad esempio, inquilini, famiglie a basso reddito e residenti in condomini), per far avanzare la transizione energetica a livello locale. Ciò può facilitare l'**accettazione da parte della collettività** dei progetti locali per la produzione di energia rinnovabile;
 - ridurre la **povertà energetica** in quanto l'energia prodotta può essere venduta alla rete o condivisa tra i membri delle comunità, garantendo in tal modo prezzi dell'energia elettrica più stabili e riducendo le bollette per i membri della comunità, comprese le **famiglie vulnerabili**.

Finanziamenti, ruoli e responsabilità

- 02** In quanto beneficiarie delle misure a favore delle energie rinnovabili, le comunità energetiche sono ammissibili a diversi fondi dell'UE, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale e il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF). In particolare, l'RRF comprende misure con un costo stimato di **5,3 miliardi di euro** per sostenere le comunità energetiche direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso le misure a favore dell'energia rinnovabile), da erogare entro dicembre 2026. Le comunità energetiche possono utilizzare tali fondi, ad esempio, per installare pannelli solari o costruire mulini a vento.
- 03** La [figura 1](#) presenta una sintesi dei ruoli e delle responsabilità della Commissione e degli Stati membri.

Tabella 1 | Ruoli e responsabilità

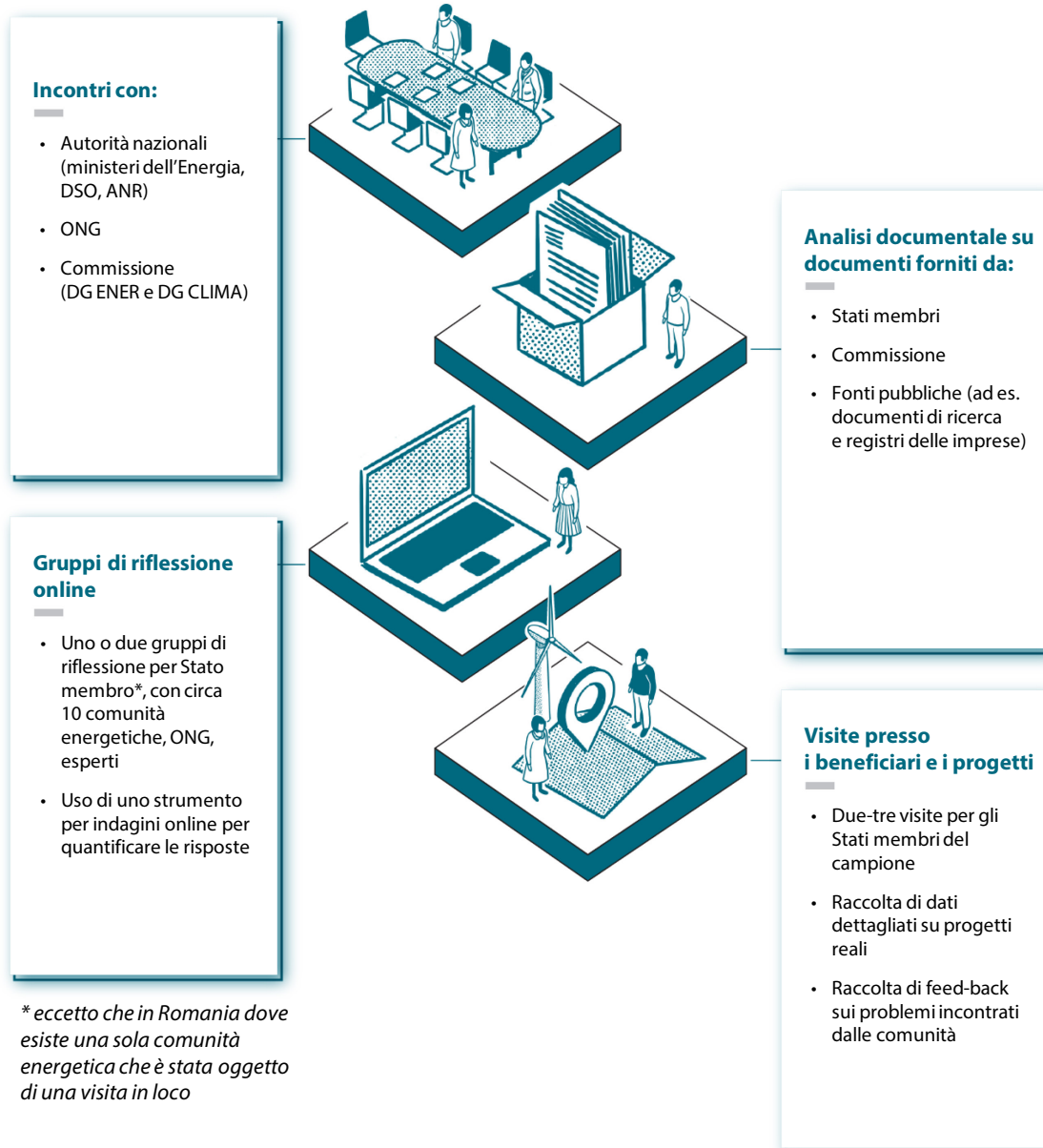
 La Commissione è responsabile di: • proporre e negoziare la legislazione UE, valutare il recepimento di tale legislazione e, se necessario, avviare le procedure d'infrazione • valutare gli PNEC e formulare raccomandazioni, ove necessario • erogare i finanziamenti dell'UE e monitorare la spesa • emanare orientamenti diretti agli Stati membri • monitorare i progressi nel conseguimento dell'obiettivo della strategia dell'UE per l'energia solare relativo alle comunità energetiche	 Gli Stati membri hanno il compito di: • recepire la legislazione dell'UE e, in particolare, creare le condizioni per promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità energetiche • presentare uno PNEC, in cui possono stabilire gli obiettivi per le comunità energetiche • fornire consulenza e orientamenti alle comunità energetiche • fornire sviluppo delle capacità alle autorità pubbliche • valutare formalmente gli ostacoli e il potenziale per lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile
--	--

Fonte: Corte dei conti europea.

Estensione e approccio dell'audit

- 04** L'obiettivo dell'audit era verificare se la Commissione e gli Stati membri **sostengano efficacemente le comunità energetiche** in modo che queste conseguano l'obiettivo dell'UE stabilito dalla strategia dell'UE per l'energia solare e se producano i benefici attesi. A tal fine, la Corte ha esaminato se:
- la Commissione avesse definito **obiettivi dell'UE SMART**, approvati dagli Stati membri, e se tali obiettivi fossero oggetto di adeguato monitoraggio e sulla buona strada per essere raggiunti;
 - la Commissione e gli Stati membri avessero posto in essere **condizioni idonee** allo sviluppo delle comunità energetiche.
- 05** L'audit ha riguardato la Commissione e quattro Stati membri nel periodo dicembre 2020–luglio 2025, successivo alle scadenze per il recepimento delle direttive pertinenti: [direttiva \(UE\) 2019/944](#) relativa al mercato interno dell'energia elettrica e [direttiva \(UE\) 2018/2001](#) sull'uso dell'energia da fonti rinnovabili. L'audit della Corte si è concentrato sulla produzione di energia rinnovabile, per la quale l'UE ha fissato un obiettivo politico, piuttosto che su altri servizi energetici (come l'efficienza energetica). La [metodologia di audit](#) è conforme ai principi internazionali di audit dell'[Organizzazione internazionale delle Istituzioni superiori di controllo \(INTOSAI\)](#).
- 06** La [figura 2](#) mostra in che modo la Corte ha ottenuto gli elementi probatori su cui ha basato le proprie osservazioni. Gli auditor della Corte, nel corso di gruppi di riflessione e durante le visite *in loco*, hanno consultato rispettivamente il 2 %, 20 %, 13 % e 100 % delle comunità nei **Paesi Bassi**, in **Polonia**, **Italia** e **Romania** (cfr. [tabella 1](#)). La Federazione UE delle comunità energetiche e le ONG nazionali che rappresentano le comunità energetiche hanno fornito ulteriori contributi.

Figura 2 | Approccio di audit



Fonte: Corte dei conti europea.

Tabella 1 | Rappresentatività dei gruppi di riflessione e delle visite *in loco*

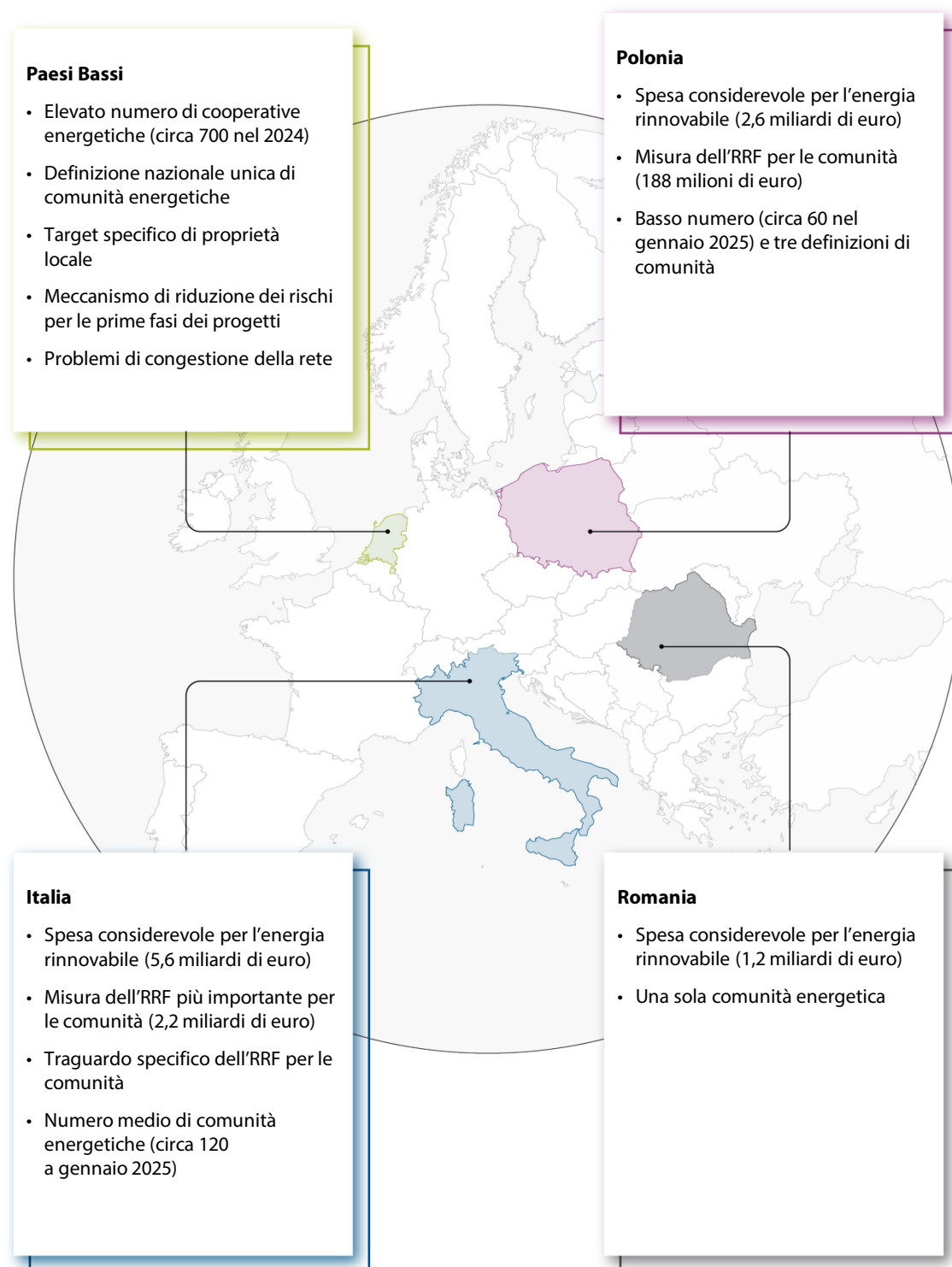
Stato membro	Numero di comunità energetiche a gennaio 2025	Partecipanti al gruppo di riflessione	Comunità visitate <i>in loco</i>	Rappresentatività del campione della Corte
Paesi Bassi*	702	14	2	2 %
Polonia	61	10	2	20 %
Italia**	121	12	4	13 %
Romania	1	0	1	100 %

* Dati 2024; i dati per il 2025 non sono disponibili.
** Numero di soggetti giuridici, non delle configurazioni.

Fonte: Corte dei conti europea.

07 Per questo audit, la Corte ha selezionato quattro Stati membri in base alla loro rappresentatività della situazione nell’UE (cfr. [figura 3](#)).

Figura 3 | Perché sono stati selezionati gli Stati membri



Fonte: Corte dei conti europea.

Allegato II – Comunità energetiche visitate

Stato membro	Nome	Numero di membri	Infrastruttura per l'energia rinnovabile	Capacità di produzione (kWp)	Produzione di energia nel 2024 (kWh)
Paesi Bassi	Kennemer Kracht	315	Tetti solari	661	479
Paesi Bassi	Vrijstad Energie/Vrijstad Windwinning	375	Tetti e parchi solari, mulini a vento	7 351	11 001
Polonia	Słoneczna Żywiecczyzna	10	Tetti solari, geotermia	20 000	23 284
Polonia	Klaster Energii Powiatu Bielskiego	12	Tetti solari	975	976
Italia	La Buona Fonte	25	Tetti solari	19	20
Italia	Comunità energetica rinnovabile Antrodoco	49	Tetti solari	60	0
Italia	Comunità energetica rinnovabile diocesi Treviso	340	Tetti solari	1 900	1 430
Romania	Cooperativa de Energie	949	Nessuna ad aprile 2025	0	0

Allegato III – Risposte degli Stati membri alle raccomandazioni

Raccomandazione	Stato membro	Risposta
Raccomandazione 4 Riferire in merito agli ostacoli esistenti e al potenziale di sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica italiano e il ministero dell'Energia rumeno dovrebbero eseguire una valutazione e riferire in merito agli ostacoli esistenti e al potenziale di sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili . Termine di attuazione: luglio 2027	Italia	Accettata
	Romania	Accettata
Raccomandazione 5, b) Promuovere il ruolo dei cittadini e delle famiglie vulnerabili Il ministero del Clima e dell'ambiente polacco, il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica italiano e il ministero dell'Energia rumeno dovrebbero elaborare disposizioni che promuovano il ruolo dei cittadini nelle comunità energetiche. Termine di attuazione: dicembre 2026	Polonia	Accettata
	Italia	Accettata
	Romania	Accettata
Raccomandazione 6, b) Sostenere lo stoccaggio di energia Il ministero del Clima e della Crescita verde dei Paesi Bassi e il ministero del Clima e dell'Ambiente della Polonia dovrebbero fornire incentivi alle comunità energetiche affinché sviluppino lo stoccaggio di energia (da solo o in combinazione con la produzione di energia rinnovabile) o altri servizi di flessibilità , per contribuire a ridurre la congestione della rete. Termine di attuazione: luglio 2027	Paesi Bassi	Accettata
	Polonia	Accettata

Acronimi

Acronimo	Definizione/Spiegazione
ANR	Autorità nazionale di regolamentazione
CESE	Comitato economico e sociale europeo
DG CLIMA	direzione generale dell'Ambiente (Commissione europea)
DG ENER	direzione generale della Concorrenza (Commissione europea)
DSO	gestore del sistema di distribuzione (<i>Distribution system operator</i>)
Eurostat	Ufficio statistico dell'Unione europea
HIER	Fondazione olandese che sostiene le cooperative energetiche
IMED	Direttiva relativa al mercato interno dell'energia elettrica
kW/kWh/kWp/MW/MWh/MWp/GW/TWh	Diverse unità di potenza e di energia: kilowatt, kilowattora, kilowatt picco, megawatt, megawattora, megawatt picco, gigawatt, terawattora
PNEC	piano nazionale per l'energia e il clima
RED II	direttiva sulle energie rinnovabili II (<i>Renewable Energy Directive</i>)
RRF	Dispositivo per la ripresa e la resilienza (<i>Recovery and Resilience Facility</i>)
SMART	Specifico, misurabile, raggiungibile, pertinente e temporalmente definito.

Glossario

Lemma	Definizione/Spiegazione
Autorità nazionale di regolamentazione	Nel contesto della presente relazione, organismo pubblico indipendente che sorveglia il mercato dell'energia elettrica di uno Stato membro, garantisce il funzionamento efficiente del suo sistema elettrico, tutela gli interessi dei consumatori, evita le discriminazioni e monitora il rispetto delle norme dell'UE in materia di energia.
Comitato economico e sociale europeo	Organo consultivo dell'UE che funge da forum per le organizzazioni della società civile.
Condivisione dell'energia	Ripartizione dell'energia elettrica generata all'interno di una comunità energetica tra i suoi membri.
Congestione della rete	Situazione in cui vi è capacità insufficiente a trasferire tutta l'energia elettrica disponibile da un punto della rete a un altro.
Dispositivo per la ripresa e la resilienza	dispositivo di sostegno finanziario dell'UE volto a mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19 e a stimolare la ripresa, nonché a rispondere alle sfide di un futuro più verde e digitale.
Fondo europeo di sviluppo regionale	Fondo dell'UE che rafforza la coesione economica e sociale nell'Unione europea finanziando investimenti per ridurre gli squilibri tra le regioni.
Gestione della domanda	Adeguamento del consumo di energia elettrica da parte degli utenti finali (ad esempio, immagazzinando energia elettrica o ritardandone il consumo) in risposta ai segnali del mercato.
Gestore del sistema di distribuzione	Organismo responsabile della gestione, dello sviluppo e della manutenzione del sistema di distribuzione dell'energia elettrica in una determinata zona.
Lettera di costituzione in mora	Comunicazione scritta inviata dalla Commissione a uno Stato membro dell'UE come prima fase di una procedura d'infrazione.
LIFE	Strumento finanziario a sostegno dell'attuazione della politica ambientale e climatica dell'UE attraverso il cofinanziamento di progetti negli Stati membri.
Parere motivato	Richiesta formale di conformarsi al diritto dell'UE inviata dalla Commissione a uno Stato membro come seconda fase di una procedura d'infrazione, quando tale paese continua a venir meno ai propri obblighi pur avendo ricevuto una lettera di costituzione in mora.
Periodo di recupero degli investimenti	Tempo necessario affinché i risparmi conseguiti o le entrate generate da un investimento consentano di rimborsarne il costo iniziale.
Piano nazionale per l'energia e il clima	Documento che delinea le politiche e le misure di uno Stato membro per conseguire gli obiettivi climatici dell'UE per un periodo di dieci anni.

Povert� energetica	Situazione in cui un'abitazione non ha accesso ai servizi energetici essenziali necessari per un tenore di vita dignitoso e per la salute, a causa di un reddito insufficiente, costi energetici elevati e/o scarsa efficienza energetica.
Procedura di infrazione	Procedura con cui la Commissione intenta un'azione legale, in varie fasi, nei confronti di uno Stato membro dell'UE che non ottempera agli obblighi sanciti dal diritto dell'UE.
Prosumatore	Consumatore di energia che produce anche la propria energia.
Recepimento	Trasposizione delle disposizioni di una direttiva UE nell'ordinamento nazionale.
Servizi di flessibilit�	Misure per contribuire a evitare la congestione di un sistema elettrico mantenendo un equilibrio tra domanda e offerta.
Sportello unico	Nel contesto della presente relazione, punto di contatto unico per a cui le comunit� energetiche possono rivolgersi per ottenere consulenza e trattare questioni amministrative.
Tariffa incentivante	Strumento di intervento che prevede il pagamento di un premio ai produttori di energia elettrica in aggiunta al prezzo di mercato.
Valutazione d'impatto	Analisi degli effetti probabili (<i>ex ante</i>) o reali (<i>ex post</i>) di un'iniziativa strategica o di un'altra procedura.
Verifica del recepimento	Valutazione della compatibilit� delle misure nazionali di attuazione con le disposizioni di una direttiva.

Risposte della Commissione

<https://www.eca.europa.eu/it/publications/sr-2026-10>

Cronologia

<https://www.eca.europa.eu/it/publications/sr-2026-10>

Team di audit

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell'UE o su temi relativi alla gestione concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti incarichi di audit in modo da massimizzarne l'impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell'interesse pubblico e politico.

Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit I – “Uso sostenibile delle risorse naturali”, presieduta da Joëlle Elvinger, Membro della Corte. L'audit è stato diretto da João Leão, Membro della Corte, coadiuvato da Paula Betencourt, capo di Gabinetto, e Sofia Batalha, attaché di Gabinetto; Florence Fornaroli, principal manager; Olivier Prigent, capoincarico; Jaroslaw Smigiel, Michał Szwed, Ana Popescu, Bob De Blick, Olivia Saraco e Anna Kozlova, auditor. Ingrid Van Gent, Paola Magnanelli, Simona Marincean e Mark Smith hanno fornito assistenza linguistica. Alexandra Damir-Binzaru ha fornito supporto grafico



Da sinistra a destra: Paula Betencourt, Olivia Saracco, João Leão, Michał Szwed, Florence Fornaroli, Anna Kozlova, Olivier Prigent.

DIRITTI D'AUTORE

© Unione europea, 2026

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla [decisione della Corte n. 6-2019](#) sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo dei documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#). Di norma, ne è quindi consentito il riutilizzo, a condizione di citare la fonte in maniera appropriata e di indicare le eventuali modifiche. Chiunque riutilizzi materiale della Corte non deve distorcerne il significato o il messaggio originari. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

Nel caso un contenuto specifico permetta di identificare privati cittadini, ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte, o includa lavori di terzi, occorre richiedere una autorizzazione aggiuntiva.

Ove concessa, tale autorizzazione annulla quella generale già menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell'uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell'UE, può essere necessario richiedere un'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Foto di copertina: © NOVA – stock.adobe.com.

Riquadro 1, prima foto piccola: © Amar Sjauw En Wa.

Figura 12– mappa: © Netbeheer Nederland, © powered by Esri Nederland, © MapTiler, © OpenStreetMap contributors.

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte.

I siti Internet istituzionali dell'Unione europea, nell'ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d'autore.

Uso del logo della Corte dei conti europea

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.

HTML	ISBN 978-92-849-7033-9	ISSN 1977-5709	doi:10.2865/6560691	QJ-01-26-012-IT-Q
PDF	ISBN 978-92-849-7034-6	ISSN 1977-5709	doi:10.2865/7305359	QJ-01-26-012-IT-N

COME CITARE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE:

Corte dei conti europea, [relazione speciale 10/2026](#) “Comunità energetiche – Un potenziale ancora da sfruttare”, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2026.

I cittadini potrebbero produrre metà dell'energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo dell'UE della neutralità climatica. Le comunità energetiche sono soggetti giuridici attraverso i quali i cittadini, le piccole imprese e le autorità locali possono produrre, gestire, condividere e consumare la propria energia. Le comunità possono contribuire alla transizione energetica e ad aumentare l'accessibilità economica e il coinvolgimento dei cittadini.

L'UE ha raggiunto solo il 27 % del suo obiettivo di avere almeno una comunità energetica in ogni comune con più di 10 000 abitanti entro il 2025. Questo obiettivo è scarsamente pertinente e carente in termini di sostegno e monitoraggio. Le definizioni fornite dall'UE sono poco chiare per quanto riguarda la partecipazione delle associazioni di proprietari di appartamenti. Inoltre, le amministrazioni nazionali non hanno creato le condizioni necessarie per sostenere le comunità energetiche, come incentivi per lo stoccaggio di energia per alleggerire le connessioni alla rete. La Corte raccomanda di ovviare a queste carenze.

Relazione speciale della Corte dei conti europea presentata in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE.



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/contact
Sito Internet: eca.europa.eu
Social media: @EUauditors